Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 206

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 18 agosto 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 luglio 1965, n. 974.

Proroga del termine previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge 26 aprile 1964, n. 310, per la presentazione della relazione da parte della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge 26 aprile 1964, n. 310, per la presentazione della relazione da parte della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, è prorogato di quattro mesi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1965

SARAGAT

MORO — GUI — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 26 luglio 1965, n. 975.

Ammissione all'esercizio di opzione per l'assistenza di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni ed integrazioni, dei pensionati aventi titolo ad altre forme di assistenza di malattia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai titolari di pensioni o rendite per lavoratori subordinati, indicati nell'articolo 1, primo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 692, è data facoltà di optare per l'assistenza di malattia prevista da detta legge anche se l'assistenza stessa spetti loro per altro titolo o in virtù di assicurazione propria o di altri membri della famiglia.

La facoltà di cui al precedente comma può essere fatta valere purché l'assistenza di malattia spettante ai titolari di pensione per altro titolo non preveda tutte le seguenti prestazioni:

1) assistenza generica e specialistica, ivi compresa l'assistenza ostetrica;
2) assistenza ospedaliera;
3) assistenza farmaceutica;
4) assistenza integrativa sanitaria.

La facoltà di opzione deve essere esercitata dal titolare della pensione o rendita entro il 30 novembre di ciascun anno, ovvero entro il termine di trenta giorni da quello della liquidazione della pensione o rendita, con atto diretto congiuntamente all'Istituto di malattia prescelto e a quello escluso. Una volta esercitata, l'opzione è irrevocabile per la durata dell'anno solare in corso e si intende tacitamente prorogata per l'anno successivo qualora non venga revocata entro il 30 novembre.

L'esercizio della opzione è operante anche per i familiari considerati a carico ai fini dell'assistenza di malattia del titolare di pensione che ha esercitato l'opzione.

Art. 2.

In caso di opzione in favore dell'assistenza prevista per il titolo di pensionato ai sensi del precedente articolo, l'Istituto, Ente, o Cassa tenuto ad erogare l'assistenza di malattia per altro titolo, deve versare a quello sul quale grava l'onere per l'assistenza di malattia:

a) i contributi per esso riscossi per l'assicurazione contro le malattie, se si tratta di pensionato assicurato obbligatoriamente contro le malattie in quanto esercente una attività lavorativa ovvero quale familiare a carico di lavoratore, limitatamente, per quest'ultimo caso, alle assicurazioni di malattia previste rispettivamente per i coltivatori diretti dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, per gli artigiani dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e per gli esercenti attività commerciali, dalla legge 27 novembre 1960, n. 1397;

b) l'importo corrispondente al costo medio unitario per assistibile, rilevato sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio precedente, che l'Istituto, Ente o Cassa di malattia avrebbe dovuto sostenere, se si tratta di pensionato avente titolo all'assistenza di malattia quale familiare a carico di persona assicurata come lavoratore dipendente da terzi.

In luogo della procedura di cui al precedente comma, i rapporti economici derivanti per effetto delle opzioni per l'assistenza di malattia prevista per i pensionati potranno tra gli Istituti, Enti o Casse di malattia essere annualmente definiti forfettariamente mediante convenzioni, tenuto conto al riguardo del numero delle opzioni e del costo medio unitario per assistibile rilevato per l'esercizio precedente dall'Istituto, Ente o Cassa debitore.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1965

SARAGAT

MORO — DELLE FAVE — REALE — TAVIANI — COLOMBO — SPAGNOLLI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 26 luglio 1965, n. 976.

Interpretazione autentica della legge 9 febbraio 1963, n. 59, recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le parole « sede stabile » di cui al titolo della legge 9 febbraio 1963, n. 59, si riferiscono semplicemente alla indicazione e precisazione della località in cui il produttore diretto agricolo intenda effettuare la vendita e non comportano per lo stesso obbligatoriamente il possesso e l'uso di locali, chioschi, baracche e simili stabilmente fissati al suolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI — FERRARI AGGRADI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 26 luglio 1965, *n.* **977.**

Riconoscimento dell'Istituto internazionale di studi giuridici come *Ente di diritto pubblico.*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Istituto internazionale di studi giuridici, costituito in Roma con atto in data 9 luglio 1958, n. 692 di repertorio - raccolta n. 3000 per notar Camillo Paliani, iscritto nel ruolo dei distretti riuniti di Roma e Velletri e registrato a Roma il 12 luglio 1958, al n. 664, volume 135/4, è riconosciuto come Ente di diritto pubblico, per lo studio dei problemi giuridici di più generale interesse, sul piano interno ed internazionale.

L'Istituto — che è retto dalle disposizioni dello statuto, approvato dai soci fondatori ed allegato all'atto costitutivo — è sottoposto alla vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 2.

L'esercizio finanziario dell'Istituto coincide con quello dello Stato.

L'assemblea generale dell'Istituto delibera il bilancio di previsione almeno tre mesi prima dell'inizio del l'esercizio al quale esso si riferisce ed il conto consuntivo dell'esercizio scaduto entro il terzo mese dal termine dell'esercizio stesso.

I bilanci preventivi ed i conti consuntivi sono trasmessi entro un mese dalla loro deliberazione al Ministro per la grazia e giustizia che, di concerto col Ministro per il tesoro, provvede alla loro approvazione.

Art. 3.

La revisione della gestione dell'Istituto è affidata a un Consiglio di revisione, composto di tre membri effettivi e tre supplenti così designati:

a) un revisore effettivo con funzioni di presidente ed un supplente dal Ministro per il tesoro;

b) un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministro per la grazia e giustizia;

c) un revisore effettivo ed un supplente dal Ministro per gli affari esteri.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro per la grazia e giustizia e provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

Si osservano, in quanto applicabili, gli articoli 2403 e seguenti del Codice civile.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle sedute dell'assemblea generale.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Allo scadere del triennio cessano dalle loro funzioni anche i revisori nominati nel corso del triennio.

Ai revisori spetta un emolumento annuo nella misura determinata dall'assemblea generale dell'Istituto ed approvata dal Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 4.

E' concesso, a partire dal 1° gennaio 1965, un contributo annuo di lire 10 milioni in favore dell'Istituto internazionale di studi giuridici per i fini di cui al precedente articolo 1.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere di lire 10 milioni per l'anno finanziario 1965 si farà fronte con corrispondente quota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1965

SARAGAT

MORO — REALE — COLOMBO — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 26 luglio 1965, *n.* **978.**

Autorizzazione della spesa di lire 93.000.000 per la concessione *di un* contributo straordinario all'Istituto centrale di statistica destinato al ripianamento del disavanzo di gestione dell'esercizio 1961-62.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 93.000.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Istituto centrale di statistica da destinare al ripianamento del disavanzo di gestione dell'esercizio 1961-62.

Art. 2.

Alla spesa derivante dalla presente legge si farà fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 a carico del fondo speciale iscritto al capitolo 574 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64, destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1965, n. 979.

Sostituzione e approvazione del nuovo statuto della Scuola normale superiore di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa approvato con regio decreto 21 ottobre 1940, n. 1654, e successive modificazioni;

Veduta la legge 24 luglio 1957, n. 756;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è abrogato e sostituito da quello annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 44. — VILLA

Statuto della Scuola normale superiore di Pisa

CAPO I

Carattere della Scuola

Art. 1.

La Scuola normale superiore di Pisa, istituita da Napoleone I con decreto del 29 gennaio 1813, ha per iscopo:

1) di preparare all'insegnamento nelle scuole medie ed agli esami che vi abilitano;

2) di promuovere, anche con studi di perfezionamento, l'alta cultura scientifica e letteraria.

A tal fine, la Scuola accoglie in due sezioni distinte, maschile e femminile, studenti iscritti alla Facoltà di lettere e filosofia od alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa, nonchè i laureati di dette Facoltà in tutte le Università della Repubblica, fornendo loro gratuitamente alloggio, vitto ed assistenza morale e materiale, impartendo insegnamenti interni a sussidio e complemento di quelli universitari e mettendo a loro disposizione gli opportuni mezzi di studio.

Art. 2.

La Scuola normale superiore, in conformità a quanto è prescritto dall'art. 233 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è Istituto d'istruzione superiore ed ha personalità giuridica ed autonomia amministrativa didattica e disciplinare, sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal Ministro per la pubblica istruzione.

CAPO II

Autorità accademiche

Art. 3.

Il governo della Scuola appartiene:

1) al direttore;

2) al vice-direttore;

3) al Consiglio direttivo.

Al Consiglio direttivo spetta il governo amministrativo, didattico e disciplinare della Scuola; al direttore spetta particolarmente di esercitare tutte le attribuzioni di ordine scientifico, didattico, disciplinare e amministrativo che gli sono deferite dal presente statuto e dal regolamento interno.

Il direttore è coadiuvato nell'esercizio delle sue attribuzioni dal vice-direttore ed è da lui sostituito in caso di assenza od impedimento.

Art. 4.

Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione fra i professori di ruolo delle Facoltà di lettere e filosofia o di scienze matematiche, fisiche e naturali delle Università; oppure fra i professori di ruolo della Scuola.

Durano in carica un quadriennio solare e può essere riconfermato.

Art. 5.

Il vice-direttore è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del direttore, fra i professori di ruolo della Scuola o fra i professori di ruolo della Facoltà di lettere e filosofia o di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa.

Dura in carica un biennio e può essere riconfermato.

Art. 6.

Il Consiglio direttivo è composto:

1) dal direttore della Scuola che lo presiede;

2) dal rettore dell'Università di Pisa;

3) dai presidi della Facoltà di lettere e filosofia e della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa;

4) dal vice-direttore della Scuola;

5) dai professori di ruolo della Scuola.

Vice-presidente del Consiglio direttivo è il vice-direttore della Scuola, segretario del Consiglio è il direttore amministrativo della Scuola; egli assiste alle sedute senza diritto a voto.

Gli enti che concorrano eventualmente al mantenimento dell'Istituto con un contributo annuo non inferiore a 1/10 del contributo corrisposto dallo Stato hanno diritto a designare un proprio rappresentante in seno al Consiglio. I privati, sotto le stesse condizioni, hanno diritto a parteciparvi di persona.

Potrà inoltre essere chiamato a far parte del Consiglio direttivo, su proposta del Consiglio stesso, il privato o il rappresentante dell'ente che abbia donato un capitale di valore non inferiore a lire 9.000.000.

Quando i membri di cui ai due commi precedenti eccedano il numero di tre, il rettore dell'Università di Pisa designerà, quali componenti del Consiglio, un numero uguale a detta eccedenza di professori di ruolo della Facoltà di lettere e filosofia o di scienze matematiche, fisiche e naturali: detti professori dureranno in carica un biennio e potranno essere confermati.

Art. 7.

Il Consiglio direttivo è costituito con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Per i mutamenti di persone dovuti all'avvicendarsi di esse nelle cariche, di cui ai numeri 1) a 5) del primo comma dell'art. 6, non occorre autorizzazione ministeriale.

Il Consiglio direttivo può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica per gravi motivi o quando, richiamato dal Ministro all'osservanza di obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare persista a violarle.

Con lo stesso decreto che dispone lo scioglimento del Consiglio, il governo amministrativo, didattico e disciplinare della Scuola è affidato ad un commissario straordinario, le cui indennità, da stabilirsi di concerto con il Ministro per il tesoro, sono poste a carico del bilancio della Scuola.

Nel caso in cui i professori di ruolo della Scuola appartengono tutti alla Classe di lettere e filosofia ovvero a quella

di scienze, sarà chiamato a far parte del Consiglio direttivo anche un professore di ruolo rispettivamente della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ovvero della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa, il quale abbia un incarico di insegnamento nella Scuola.

Capo III

Ordinamento didattico

Art. 8.

L'anno accademico della Scuola va dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

Art. 9.

La Scuola si compone di due classi:
classe di lettere e filosofia;
classe di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Ogni classe comprende:

a) un corso ordinario di studi per gli alunni iscritti alla corrispondente Facoltà;

b) un corso di perfezionamento per i laureati.

Art. 10.

I due corsi ordinari hanno la durata di 4 anni accademici.

In essi, tanto per la classe di lettere, quanto per quella di scienze, sono contemplati:

1) corsi di lezioni cattedratiche;

2) corsi di lettorato di lingua francese, tedesca, inglese;

3) corsi di seminario costituiti da esercitazioni di carattere scientifico e da conferenze.

Art. 11.

Gli insegnamenti per i singoli corsi delle due classi vengono stabiliti dal Consiglio direttivo in relazione alle esigenze della Scuola, alla disponibilità finanziaria e alla possibilità di affidare a persona idonea gli insegnamenti medesimi.

Le esercitazioni scientifiche di seminario e le conferenze verteranno su materie, che saranno stabilite anno per anno dal direttore della Scuola, sentito il parere del Consiglio direttivo.

La Scuola potrà contribuire alle maggiori spese, che gli istituti scientifici dell'Università di Pisa dovessero sostenere per esercitazioni di carattere sperimentale, nella misura che sara fissata volta per volta dal Consiglio direttivo su proposta del direttore.

Alle esercitazioni di seminario sono ammessi, a giudizio del direttore, alunni del corso ordinario, di regola del terzo e del quarto anno, e alunni del corso di perfezionamento.

Tutti i corsi della Scuola, eccettuati i lettorati, possono essere frequentati anche da giovani studenti o laureati, delle Facoltà di lettere e filosofia e di scienze matematiche, fisiche e naturali, che diano affidamento alla Direzione, la quale, sentito il parere, caso per caso, del professore del corso, rilascia speciale autorizzazione.

Art. 12.

I corsi di perfezionamento hanno la durata di due anni accademici. L'ammissione al secondo anno è subordinata al giudizio favorevole espresso dal Consiglio direttivo.

In questo periodo i laureati perfezionandi:

1) preparano una dissertazione;

2) frequentano corsi e Istituti della Scuola e dell'Università.

Art. 13.

La Scuola rilascia:

a) agli alunni che abbiano seguito il corso ordinario un diploma di licenza;

b) agli alunni che abbiano seguito il corso di perfezionamento un diploma di perfezionamento.

I diplomi sono rilasciati dal direttore in nome del Presidente della Repubblica.

Agli alunni che abbiano frequentato con profitto il seminario e rilasciato un attestato firmato dal direttore e dal professore competente.

Art. 14.

La biblioteca della Scuola è a disposizione dei professori ed alunni della Scuola e dei professori dell'Università di Pisa.

Il prestito è consentito ai professori, ad alunni della Scuola ed ai professori dell'Università di Pisa. Gli alunni non possono portare i libri fuori dei locali della Scuola.

Altre particolari norme sul funzionamento della biblioteca sono contenute nel regolamento interno.

Capo IV

Ordinamento amministrativo

Art. 15.

Secondo quanto è prescritto dall'art. 63 del regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, alla Scuola è concesso il perpetuo e gratuito uso degli immobili di pertinenza dello Stato posti a suo servizio ed è assegnato in proprietà il materiale di qualsiasi natura di cui dispone.

Art. 16.

Le rendite della Scuola sono costituite:

a) dal contributo annuo corrisposto dallo Stato a norma delle disposizioni di legge in vigore;

b) da eventuali altri contributi annui di enti o di privati;

c) dal reddito derivante da donazioni o lasciti disposti a favore della Scuola.

Art. 17.

I beni immobili e mobili che facciano o vengano comunque a far parte del patrimonio della Scuola — ivi compresi i beni immobili di cui la Scuola stessa gode l'uso — devono essere descritti in appositi inventari distinti per ciascuna delle seguenti categorie di beni:

1) beni immobili di proprietà della Scuola;

2) beni immobili in uso della Scuola;

3) beni mobili fruttiferi;

4) beni mobili infruttiferi.

La compilazione e la tenuta degli inventari sono disciplinate da apposite disposizioni del regolamento interno.

Art. 18.

L'anno finanziario della Scuola va dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

Il Consiglio direttivo delibera sul bilancio preventivo nel mese di luglio.

Il Consiglio direttivo provvede agli stanziamenti per le spese di personale e di materiale, stanziando anche un fondo di riserva destinato a provvedere ai bisogni che possano manifestarsi dopo l'approvazione di esso.

Gli storni da capitolo a capitolo del bilancio preventivo devono essere approvati dal Consiglio direttivo. Tuttavia, in caso di urgenza, provvede il direttore, che ne riferisce poi al Consiglio direttivo nella prima adunanza.

Il rendiconto consuntivo è approvato dal Consiglio direttivo entro il mese di gennaio.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di Facoltà, al Senato accademico ed al Consiglio di amministrazione, sono esercitate dal Consiglio direttivo.

Art. 19.

Nessuna spesa può essere ordinata se non trova riscontro negli stanziamenti del bilancio, che non possono, in alcun caso, essere oltrepassati.

I pagamenti sono effettuati mediante mandati che debbono essere firmati dal direttore o in sua assenza, dal vice-direttore, dal direttore amministrativo e dal ragioniere.

Ogni mandato di pagamento deve essere emesso in base al documento giustificativo della spesa, munito dell'ordine del direttore o, in sua assenza, o impedimento, dal vice-direttore, e del visto del direttore amministrativo.

Art. 20.

Per le spese giornaliere e per quelle ordinarie, di lieve entità, provvede direttamente l'economo sotto la sua personale responsabilità, con apposito fondo messo a sua disposizione secondo le modalità stabilite nel regolamento interno.

Art. 21.

Il servizio di cassa della Scuola è affidato ad un istituto di credito di notoria solidità, con deliberazione del Consiglio direttivo.

Art. 22.

La Scuola provvede a proprie spese alla conservazione ed amministrazione degli immobili che ha ricevuto in uso, e degli altri beni immobili e mobili, che comunque facciano parte o vengano a far parte del suo patrimonio.

Art. 23.

Fino al limite di L. 1.200.000 le spese possono essere eseguite in economia secondo le norme stabilite dal regolamento interno.

Tutte le spese e tutti i contratti eccedenti il limite anzidetto devono essere precedute da gara pubblica o da licitazione privata, su deliberazione del Consiglio direttivo.

In casi eccezionali o di urgenza il Consiglio può, con motivata deliberazione, prescindere dalla gara o dalla licitazione anche per spese o contratti superiori al limite suddetto ma non eccedenti L. 3.000.000. Per spese eccedenti lire 3.000.000, l'omissione di tale formalità deve essere autorizzata dal Ministero della pubblica istruzione.

Tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo concernenti alienazioni, trasformazioni del patrimonio e contrattazione di mutui sono esecutive solo dopo che siano state approvate dal Ministero della pubblica istruzione.

Quando trattisi di alienazione di materiali fuori uso, non occorre l'approvazione di cui al comma precedente.

Art. 24.

Il direttore della Scuola ha la rappresentanza legale dell'Ente, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo, prende i provvedimenti di urgenza, riferendone al Consiglio per la ratifica, nella prima adunanza successiva, e sorveglia il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili.

Egli è responsabile della buona conservazione dei beni di pertinenza della Scuola.

Art. 25.

Il direttore ed i componenti del Consiglio direttivo sono personalmente responsabili delle spese deliberate ed ordinate in eccedenza ai fondi disponibili e dei danni arrecati alla Scuola a causa di inosservanza di disposizioni di carattere legislativo e regolamentare, per dolo o colpa grave.

Art. 26.

Il direttore, il vice-direttore e i professori di ruolo della Scuola possono avere l'alloggio e, dal 16 ottobre al 15 luglio, il vitto nella Scuola, pagando, a titolo di rimborso di spese, una quota mensile fissata dal Consiglio direttivo anno per anno.

In ogni caso, uno di essi è obbligato ad avere alloggio e vitto nei locali della Scuola.

CAPO V
ALUNNI

1. — *Concorsi ed ammissioni*

Art. 27.

Ogni anno nel mese di aprile il Consiglio direttivo determina, per entrambe le classi e per ciascuna delle due sezioni, maschile e femminile, il numero dei posti di alunno del corso ordinario e del corso di perfezionamento, da mettersi a concorso per l'anno accademico successivo.

Per il corso ordinario il rapporto fra le quote di posti da assegnarsi a ciascuna delle due classi è fissato in relazione alle esigenze dell'insegnamento medio.

Per il corso di perfezionamento il numero dei posti da assegnarsi a ciascuna delle due classi è fissato in relazione al numero complessivo degli alunni iscritti al corso ordinario di ciascuna delle due classi.

I posti di alunno del corso ordinario messi a concorso si riferiscono ad uno dei primi tre anni di corso.

Gli alunni ammessi alla Scuola passano agli anni successivi, secondo le norme di cui all'art. 51, fino al compimento del quarto anno di studi universitari.

Qualora, successivamente, alla pubblicazione del bando di concorso, intervengano ulteriori disponibilità finanziarie di carattere permanente, ovvero si rendano vacanti altri posti di alunno, il Consiglio direttivo può, ove il risultato dei concorsi lo renda opportuno, ammettere annualmente un numero di alunni superiore a quello dei posti messi a concorso, sia per il corso ordinario che per quello di perfezionamento, nei limiti, però delle accertate maggiori disponibilità.

Art. 28.

I posti di alunno del corso ordinario delle due classi si conferiscono mediante concorso per esami; i posti di alunno del corso di perfezionamento si conferiscono mediante concorso per titoli.

I due concorsi sono banditi ogni anno dal direttore entro il mese di aprile, con avvisi da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 29.

Sono ammessi al concorso per i posti del corso ordinario della classe di lettere e filosofia, gli studenti che abbiano superato l'esame di maturità classica; al concorso per i posti del corso ordinario della classe di scienze matematiche, fisiche e naturali quelli che abbiano superato l'esame di maturità classica o scientifica. In ambedue i casi non debbono essere stati iscritti, negli anni precedenti, a corsi universitari della Facoltà corrispondente alla classe per cui concorrono.

Ai posti del secondo o del terzo anno sono ammessi coloro che provengono dal primo o dal secondo anno di una Facoltà di lettere e filosofia o di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Sono ammessi al concorso per i posti di perfezionamento coloro che abbiano conseguito la laurea in lettere o in filosofia, ovvero una laurea propria della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali da non oltre due anni solari computati alla data della scadenza del concorso.

Non potrà essere ammesso al concorso chi nell'anno solare in corso abbia compiuto i 30 anni, salvo i casi del tutto eccezionali da valutarsi con giudizio inappellabile dal Consiglio direttivo.

Art. 30.

L'istanza per l'ammissione ad uno dei concorsi di cui all'articolo precedente deve essere presentata alla Scuola nei termini stabiliti dall'avviso.

In essa i concorrenti dovranno dichiarare:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) di non aver riportato condanne penali;

d) di essere di sana e robusta costituzione fisica;

e) la residenza.

I concorrenti dovranno inoltre indicare nella domanda:

a) la classe e l'anno di corso per cui intendono concorrere.

Coloro che concorrono al terzo anno della classe di lettere e filosofia o al secondo o al terzo anno della classe di scienze, devono dichiarare a quale tipo di laurea aspirino; coloro che concorrono al terzo anno della classe di lettere devono indicare quali prove intendano dare tra quelle lasciate alla loro scelta; coloro che concorrono al corso di perfezionamento devono dichiarare le materie o gruppi di materie in cui intendono perfezionarsi;

b) la lingua straniera prescelta per le prove di esame (soltanto per i concorrenti al secondo o terzo anno). I concorrenti al terzo anno della classe di lettere e filosofia, devono indicare due lingue straniere.

I concorrenti al primo anno devono indicare la lingua straniera conosciuta;

c) l'indirizzo al quale desiderano siano fatte le comunicazioni relative al concorso, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dei concorrenti.

Alla domanda i concorrenti devono allegare il certificato di studio su carta legale e due fotografie formato tessera.

Coloro che concorrono al primo anno devono presentare il certificato prescritto per l'ammissione alla corrispondente Facoltà universitaria.

Coloro i quali intendano essere ammessi al secondo o al terzo anno di una delle due classi devono invece presentare il certificato comprovante di aver superato rispettivamente almeno quattro mesi annuali e sette tra annuali e biennali presso una Facoltà di lettere e filosofia o di scienze matematiche, fisiche e naturali. Tuttavia la Direzione può conside-

rare sufficiente per l'ammissione al concorso, in relazione alla loro importanza, un numero di prove minore di quello sopraindicato.

Coloro i quali concorrano a posti di perfezionamento devono presentare un certificato da cui risultino i voti riportati nei singoli esami e nell'esame di laurea, nonchè la dissertazione di laurea in due esemplari e tutti quei titoli di studio che ritengano opportuno.

Art. 31

Il direttore può escludere dal concorso i candidati che per la loro precedente condotta possono ritenersi tali da portare grave danno alla disciplina o alla dignità della Scuola.

Art. 32.

In giorni immediatamente precedenti l'inizio degli esami, che sono annualmente fissati dal bando di concorso, i candidati vengono sottoposti ad una accurata visita medica da subirsi in Pisa per opera di un medico incaricato dalla Scuola. Perchè il candidato sia ammesso agli esami, occorre che la visita accerti la sua buona e sana costituzione fisica e lo riconosca immune da infermità comunicabili.

L'alunno già ammesso può essere escluso dalla Scuola in conseguenza di successivi accertamenti medici.

Art. 33

Gli esami di concorso per il corso ordinario sono scritti e orali e hanno luogo presso la Scuola nei giorni indicati nell'avviso di concorso.

Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati dispongono di sei ore.

Le prove orali hanno la durata minima di quaranta minuti.

Art. 34.

Le prove degli esami di concorso per il corso ordinario della classe di lettere e filosofia sono le seguenti:

1) per l'ammissione al primo anno: componimento italiano, versione dal latino, prova orale di cultura in base ai programmi di materie letterarie per la maturità classica;

2) per l'ammissione al secondo anno; componimento italiano, versione dal latino; prova orale che accerti la preparazione del candidato in letteratura italiana, lingue e letterature classiche, storia moderna e filosofia; prova scritta e orale in una lingua straniera a scelta del candidato;

3) per l'ammissione al terzo anno:

a) in filosofia classica: componimento latino, versione dal greco, versione dal tedesco o dall'inglese a scelta del candidato; prove orali in filologia classica e in due lingue straniere a scelta del candidato;

b) in filologia moderna: componimento italiano, due versioni, a scelta del candidato, dal latino o dal francese o dall'inglese o dal tedesco; prove orali di cultura in letteratura italiana, in lingua e letteratura latina, in due lingue e letterature straniere studiate e coltivate dal candidato;

c) in storia e filosofia; componimento storico o filosofico, versione dal latino o dal greco, versione dal tedesco o dall'inglese, in tutti i casi a scelta del candidato; prove orali di cultura storica e filosofica e in due lingue straniere a scelta del candidato.

I temi dei componimenti d'italiano previsti per i concorrenti al terzo anno in filologia moderna dovranno essere scelti dalla intera Commissione, tenendo conto degli studi e delle tendenze dei vari candidati.

Art. 35.

Le prove degli esami di concorso per il corso ordinario della classe di scienze matematiche, fisiche e naturali sono le seguenti:

1) per l'ammissione al primo anno: un'esposizione scritta, accompagnata da un esercizio, di un argomento di fisica; un'esposizione scritta, accompagnata da eventuale esercizio, di un argomento scelto fra i tre che saranno proposti di matematica, chimica e scienze naturali; una prova orale in base ai programmi di materie scientifiche della maturità classica o scientifica, integrati da quelli per l'ammissione al liceo classico o scientifico, a seconda della provenienza del candidato;

2) per l'ammissione al secondo anno:

a) per gli iscritti ai corsi di laurea in matematica e fisica: un'esposizione scritta, accompagnata da un esercizio, di un argomento di fisica; un'esposizione scritta, accompagnata da un esercizio, di un argomento di analisi algebrica; un'esposizione scritta, accompagnata da un esercizio, di un argomento di geometria analitica;

b) per gli iscritti ai corsi di laurea in chimica; una esposizione scritta, accompagnata da un esercizio, di un argomento di istituzioni matematiche; un'esposizione scritta accompagnata da un esercizio, di un argomento di fisica; un'esposizione scritta di un argomento di chimica generale ed inorganica;

c) per gli iscritti ai corsi di laurea in scienze naturali, geologiche e biologiche: un'esposizione scritta di un argomento di fisica; un'esposizione scritta di un argomento di chimica generale ed inorganica; un'esposizione scritta di un argomento a scelta di botanica o di zoologia.

Per tutti i corsi di laurea: una prova orale sui programmi di studio consigliati per il primo anno della Facoltà, secondo il tipo di laurea prescelto dal candidato.

Per ogni prova scritta sarà lasciata al candidato la scelta tra due temi proposti;

3) per l'ammissione al terzo anno:

a) per gli iscritti ai corsi di laurea in matematica e fisica: un'esposizione scritta, accompagnata da un esercizio, di un argomento di analisi matematica; una di meccanica razionale e una di fisica;

b) per gli iscritti ai corsi di laurea in chimica: una esposizione scritta, accompagnata da un esercizio, di un argomento di fisica; una di chimica generale ed inorganica, ed una relazione scritta su di un argomento di analisi qualitativa da eseguirsi in laboratori;

c) per gli iscritti al corso di laurea in scienze geologiche: un'esposizione scritta, accompagnata da un esercizio, di un argomento di fisica; una di mineralogia ed una di paleontologia o geografia fisica;

d) per gli iscritti al corso di laurea in scienze naturali: un'esposizione scritta di un argomento di chimica organica; due a scelta tra botanica, mineralogia e zoologia;

e) per gli iscritti al corso di laurea in scienze biologiche: un'esposizione scritta di un argomento di chimica organica, una di botanica ed una di zoologia.

Per tutti i corsi di laurea: una prova orale sui programmi di studio consigliati per il secondo anno della Facoltà, secondo il tipo di laurea prescelto dal candidato.

Per ogni prova scritta sarà lasciata al candidato la scelta tra due temi proposti.

Per l'ammissione al secondo o terzo anno è obbligatoria anche una prova scritta e orale in una lingua straniera a scelta del candidato.

Art. 36.

Il concorso ai posti di perfezionamento è per titoli: sono ammessi i lavori manoscritti. I titoli devono comprovare la attitudine del candidato alla ricerca scientifica e la possibilità che egli adempia all'obbligo di cui al secondo comma dell'art. 43.

Art. 37.

Le Commissioni giudicatrici del concorso di ammissione al corso ordinario sono nominate ogni anno dal direttore e ciascuna di esse è composta di un numero di membri variabile, comunque non inferiore a cinque, scelto tra i professori ufficiali della Scuola ed i professori ufficiali delle Facoltà di lettere e filosofia o di scienze matematiche, fisiche e naturali, compreso il presidente. Per il concorso a posti di perfezionamento, le Commissioni giudicatrici sono composte di un numero di membri variabile, comunque non inferiore a cinque, in modo che almeno due commissari possano riferire sulle attitudini scientifiche di ciascun concorrente.

Il presidente e il commissario che deve supplirlo sono nominati dal direttore con l'ordinanza di costituzione.

Il direttore può presiedere personalmente la Commissione per il concorso della classe di cui è competente.

Art. 38.

Ogni commissario dispone di dieci punti.

Per il concorso ai posti dei corsi ordinari la Commissione può escludere dalle prove orali coloro che nelle prove scritte siano rimasti troppo lontani dalla sufficienza.

Ciascuna Commissione forma una graduatoria dei concorrenti per ordine di merito.

Non possono essere compresi nelle graduatorie dei corsi ordinari coloro che complessivamente nei loro esami scritti e orali non abbiano conseguito almeno sette decimi dei voti.

Nelle graduatorie dei corsi di perfezionamento non sono compresi coloro i quali sono stati assegnati meno di otto decimi dei voti.

Ugualmente non potranno essere compresi nelle graduatorie dei vincitori coloro che nell'esame di lingue straniere non abbiano riportato almeno sei decimi. In caso di parità di voti nel complesso delle altre prove, sarà titolo di preferenza il risultato ottenuto nell'esame di lingue straniere. Tuttavia per i concorrenti al terzo anno della classe di lettere e filosofia, le prove di lingue straniere costituiranno parte integrale dell'esame.

Art. 39.

I vincitori dei concorsi ai corsi ordinari, per essere ammessi alla Scuola, devono comprovare la iscrizione ai corrispondenti anni delle rispettive Facoltà dell'Università di Pisa.

Inoltre devono dichiarare di aver preso visione dello statuto e del regolamento interno della Scuola e di accettarli in ogni sua parte.

Il padre (o chi ne fa le veci) del vincitore minore di età deve dichiarare di essere a conoscenza che la Direzione della Scuola non risponde delle conseguenze derivabili dalla inosservanza del regolamento interno di essa. Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie, i vincitori del concorso devono presentare alla Direzione della Scuola, pena le decadenza dal posto, i seguenti documenti, tutti in carta legale:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato di sana costituzione fisica.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) devono essere di data non anteriore di più di tre mesi al giorno fissato come termine per la presentazione della domanda di ammissione.

Gli alunni della Scuola che si presentino, appena finito il corso ordinario, al concorso di perfezionamento sono dispensati dalla presentazione dei suddetti documenti.

Art. 40.

La Scuola può accogliere, come alunni, studenti o laureati in lettere, in filosofia o in scienze delle Università estere di maggior fama, che intendano perfezionarsi in Italia. Il Consiglio direttivo della Scuola giudica circa l'opportunità della ammissione dei giovani e stabilisce gli obblighi da imporgli.

Di regola l'ammissione alla Scuola di alunni stranieri è concessa in relazione ad analogo trattamento che venga assicurato ad alunni della Scuola, che si rechino a compiere studi presso la nazione da cui provengono gli alunni stranieri.

2. — *Obblighi di studio ed esami*

Art. 41.

Gli alunni, entrando alla Scuola, assumono l'obbligo di dedicarsi all'insegnamento o alla carriera scientifica.

Art. 42.

Gli alunni dei corsi ordinari seguono le lezioni e le esercitazioni delle Facoltà rispettive, secondo il programma di studi che deve essere approvato dalla Direzione.

Devono inoltre seguire i corsi interni della classe, secondo il piano di studi fissato anno per anno dalla Direzione. Gli alunni di entrambe le classi debbono in ogni caso seguire i corsi di lingue straniere secondo il seguente piano di studi:

Nella Scuola si impartiscono gli insegnamenti di lingue francese, inglese e tedesca. E' obbligatorio lo studio biennale di due di esse da stabilirsi dalla Direzione in relazione al piano di studi.

Gli alunni ammessi al primo od al secondo anno della Scuola saranno iscritti al secondo corso della lingua eventualmente già studiata e al primo dell'altra. Gli alunni sosterranno al termine di ciascun anno l'esame delle lingue straniere di cui sosterranno al termine di ciascun anno lo esame delle lingue straniere di cui avranno frequentato i corsi e nell'esame dovranno ottenere l'approvazione con 24 trentesimi.

Gli studenti che entrano alla Scuola al terzo anno sono esonerati dalla frequenza dei corsi di quelle lingue di cui abbiano sostenuto nell'esame di concorso anche la prova scritta.

Art. 43.

Gli alunni dei corsi ordinari attendono a studi, esercitazioni e lavori particolari sotto la guida dei professori delle classi e degli alunni degli ultimi anni.

Gli alunni del corso di perfezionamento devono attendere alla preparazione della dissertazione di cui al quarto comma dell'art. 48 presentando alla Direzione, nel primo anno di perfezionamento, entro il mese di ottobre, una breve relazione scritta, sul lavoro intrapreso, approvata dal professore con il quale lavorano, ai fini dell'ammissione al secondo anno di perfezionamento ai sensi dell'art. 12.

Art. 44.

Gli alunni del corso ordinario, dopo l'ammissione alla Scuola, sostengono le seguenti prove:

a) colloqui;

b) giudizi sui corsi;

c) esami di lingue straniere;

d) esame di diploma di licenza.

Gli alunni del corso di perfezionamento sostengono la seguente prova:

a) esame di diploma di perfezionamento.

Art. 45.

Nei colloqui, che vengono tenuti nel mese di marzo, gli alunni dei primi tre anni rendono conto degli studi personali fatti nella prima parte dell'anno accademico.

Le Commissioni giudicatrici per i colloqui sono nominate dal direttore. Sono composte di cinque membri, scelti sia tra i professori ufficiali delle Facoltà di lettere e filosofia, e di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa, sia tra i professori di ruolo e, qualora, occorra, incaricati della corrispondente classe della Scuola. Per i singoli colloqui alla Commissione possono essere aggregati altri professori di specifica competenza.

La nomina dei presidenti delle Commissioni e dei commissari che devono supplirli è fatta secondo il disposto dei commi terzo e quarto dell'art. 37.

La Commissione pone a verbale un breve giudizio sull'attività e le attitudini dell'alunno e conclude sulla sua idoneità.

L'alunno che non consegue l'idoneità ne ha subito comunicazione personale dal direttore.

Art. 46.

Alla chiusura dei corsi annuali della Scuola gli alunni debbono ottenere un giudizio di idoneità per le lezioni cattedratiche e di seminario. Il giudizio di idoneità per le lezioni cattedratiche è pronunciato da una Commissione ed è espresso in trentesimi. Le Commissioni giudicatrici dei corsi cattedratici, nominate dal direttore per ciascun corso, sono composte di tre membri.

Art. 47.

Gli esami di lingue straniere hanno luogo alla chiusura annuale dei corsi di lettorato, secondo il disposto dell'art. 42.

Le Commissioni giudicatrici sono nominate secondo il disposto dell'articolo precedente, se non che uno dei due membri, oltre il presidente, è il lettore del corso.

Circa la votazione valgono le norme dell'articolo precedente.

Art. 48.

Le Commissioni giudicatrici per gli esami di diploma, sia di licenza, sia di perfezionamento, sono composte di sette commissari. Essi sono scelti come al secondo comma dell'art. 45, salvo che per gli esami di diploma di perfezionamento uno almeno dei commissari deve essere scelto fra

i professori ufficiali di altre Università. Non costituisce impedimento alla nomina il fatto che eventualmente tali professori siano incaricati di corsi nella Scuola.

La nomina delle Commissioni e del presidente avviene secondo il disposto dei commi secondo e terzo dell'art. 37.

L'esame per il diploma di licenza consiste in un colloquio che verte sugli studi personali compiuti dall'alunno nei quattro anni del corso e sulla materia o gruppo di materie da lui specialmente studiate, secondo un programma preventivamente accettato dalla Direzione, su parere dei professori competenti. L'esame ha lo scopo di offrire pubblica testimonianza di quelle specifiche attitudini che il giovane deve avere già rilevato nel corso dei suoi studi.

L'esame per il diploma di perfezionamento consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento scelto dall'alunno. La dissertazione deve essere presentata in quattro esemplari alla segreteria della Scuola quindici giorni prima della data fissata per la discussione.

Per l'ammissione alla discussione è necessario che la dissertazione sia preventivamente giudicata da tre commissari lavoro scientificamente apprezzabile.

Gli esami di diploma di licenza e di perfezionamento sono pubblici.

Ogni commissario dispone di dieci punti. Il voto di semplice idoneità è 56 su 70.

La lode non può essere concessa che all'unanimità.

Art. 49.

In casi del tutto eccezionali, il Consiglio direttivo può ammettere a sostenere l'esame per il conferimento del diploma di perfezionamento giovani laureati in lettere, in filosofia o in scienze, i quali, pur non appartenendo alla Scuola come alunni, abbiano dimostrato, per studi compiuti o pubblicazioni fatte, notevole perizia nella disciplina nella quale chiedono il diploma.

Art. 50.

Gli alunni devono risiedere nella Scuola e tenere costantemente ed in ogni occasione una condotta irreprensibile, evitando qualsiasi atto od impegno che possa nuocere al prestigio della Scuola.

Essi in proprio o, finchè siano minori, i loro genitori, rispondono dei danni apportati per noncuranza o colpa agli stabili e alle suppellettili della Scuola. A tal fine possono essere obbligati ad effettuare un deposito di garanzia.

Art. 51.

Gli alunni del corso ordinario debbono anno per anno ottenere il giudizio di idoneità e superare gli esami interni di cui agli articoli 42 e 46 e dare negli appelli ordinari delle sessioni estiva ed autunnale tutti gli esami universitari a cui sono obbligati.

Gli alunni del primo anno di corso debbono sostenere nella sessione estiva almeno tre esami universitari.

Gli alunni devono riportare per gli esami universitari ed interni sostenuti durante l'anno accademico la media almeno di 27 su 30 ed in ciascuno di essi il punteggio almeno di 24 su 30.

Nel caso che gli alunni non adempiano agli obblighi sopra detti perdono il posto.

Art. 52.

Gli alunni alla fine del corso ordinario o del corso di perfezionamento devono superare l'esame per il conferimento del diploma di licenza o di perfezionamento.

Coloro che non adempiano a tale obbligo perdono i diritti inerenti alla loro qualità di normalisti o di perfezionandi e non possono ottenere dalla segreteria della Scuola certificati di alcun genere, nè posti di scambio all'estero per mezzo della Scuola. In casi del tutto eccezionali il Consiglio direttivo può concedere un anno di proroga.

Art. 53.

Gli alunni del corso ordinario hanno diritto, dal 15 novembre, al 15 luglio, all'alloggio e al vitto gratuito nel palazzo della Scuola, alle cure mediche ordinarie e all'uso della biblioteca.

Coloro che abbiano nel periodo anzidetto adempiuto agli obblighi di cui all'art. 51, continueranno a godere dei diritti sopraindicati nel periodo dal 1° al 20 ottobre per gli esami della sessione autunnale.

Di tali diritti usufruiranno i perfezionandi a decorrere dalla data di espletamento del concorso.

Art. 54.

Le mancanze commesse dagli alunni, tanto nello studio quanto nella condotta, sono punite:

a) con l'ammonizione pronunciata dal direttore;

b) con l'ammonizione pronunciata dal Consiglio direttivo;

c) con l'allontanamento dalla Scuola per un tempo determinato;

d) con l'espulsione dalla Scuola.

Le punizioni di cui alle lettere c) e d) sono inflitte dal direttore su deliberazione del Consiglio direttivo, ma il direttore può di sua autorità allontanare dalla Scuola un alunno per un periodo non superiore a quindici giorni.

In caso di allontanamento o di espulsione dalla Scuola di giovani di età inferiore a ventuno anno, la Direzione ne informa la famiglia.

Art. 55.

Il direttore può affidare incarichi disciplinari a laureandi o ad alunni del corso di perfezionamento.

CAPO VI

Norme generali e finali

Art. 56.

L'Istituto pubblica una rivista distinta in due sezioni: una per le lettere e una per le scienze, dal titolo « Annali della Scuola normale superiore di Pisa ». Ogni sezione è diretta o dal direttore stesso della Scuola o da un professore di ruolo della Scuola o dell'Università di Pisa da lui nominato.

Nel bilancio annuo viene stabilita una somma per le spese della rivista, compresi eventuali compensi di direzione e di collaborazione.

La Scuola pubblica la rivista direttamente o per mezzo di una casa editrice. I contratti relativi sono conclusi dal direttore, udito il Consiglio direttivo.

Art. 57.

Ai professori componenti tutte le Commissioni giudicatrici di esami è corrisposta una indennità che viene stabilita dal direttore anno per anno, in relazione al numero dei candidati e al carattere delle prove.

Art. 58.

A tutte le categorie del personale possono essere assegnati nei limiti consentiti dall'apposito stanziamento di bilancio, congrui premi di operosità.

Art. 59.

Il regolamento interno contiene, oltre le norme a cui si fa espresso riferimento negli articoli precedenti, ogni altra disposizione concernente il funzionamento dell'Istituto e le norme di vita e di contegno a cui i giovani devono attenersi.

Il regolamento interno è emanato dal direttore, udito il Consiglio direttivo.

Art. 60.

Per quanto riguarda il personale insegnante e non insegnante si fa richiamo alle disposizioni di cui alla legge 24 luglio 1957, n. 756, e successive modificazioni.

Art. 61.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti le Università e gli Istituti superiori statali, in quanto applicabili.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione

GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1965, n. 980.

Proroga del termine previsto dall'art. 2 del decreto presidenziale 28 settembre 1962, n. 1588, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel territorio del comune di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1897, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Visto il decreto presidenziale 28 settembre 1962, n. 1588, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel territorio del comune di Napoli;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il termine previsto dall'art. 2, primo comma, del decreto presidenziale 28 settembre 1962, n. 1588, citato nelle premesse, è prorogato di ventiquattro mesi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1965

SARAGAT

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 52. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1965.

Conferma in carica del presidente dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, che reca provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841 recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica che istituisce l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale;

Vista la legge 9 luglio 1957, n. 600, contenente disposizioni per il finanziamento e la riorganizzazione degli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta Padano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno stesso anno, registro n. 9 Agricoltura e foreste, foglio n. 126, col quale l'avv. Tommaso Morlino è stato nominato presidente dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, per il triennio maggio 1959 maggio 1962;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre stesso anno, registro n. 19 Agricoltura e foreste, foglio n. 45, col quale l'avv. Tommaso Morlino è stato confermato nella carica di presidente dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale, per il triennio 22 maggio 1962-21 maggio 1965;

Ritenuta l'opportunità di confermare l'avv. Tommaso Morlino nella carica di presidente del predetto Ente;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Tommaso Morlino è confermato nella carica di presidente dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, per il triennio decorrente dal 22 maggio 1965 al 21 maggio 1968.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1965

SARAGAT

MORO — FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1965
Registro n. 11, *foglio n.* 40

(5267)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1965.

Scioglimento del Consiglio comunale di Ascoli Piceno.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Ascoli Piceno, al quale la legge assegna quaranta membri, risultava composto, dopo le elezioni del 22 novembre 1964, da numerosi gruppi di consiglieri, rappresentanti di tutte le principali correnti politiche, nessuno dei quali in grado di contare su una maggioranza decisiva.

In tale situazione, soltanto in data 13 febbraio ed a seguito degli interventi sollecitatori e monitori del prefetto veniva indetta una seduta per l'elezione del sindaco e della Giunta, ma sia questa che quelle successive del 20 e 26 stesso mese risultavano infruttuose.

Finalmente il 6 marzo veniva eletto il sindaco e la Giunta, ma subito cominciavano a manifestarsi propositi di dimissioni da parte di alcuni assessori e, successivamente, da parte del sindaco, che di fatto, poi, le rassegnava unitamente a quattro assessori.

Due sedute successivamente indette, per il 21 aprile ed il 3 maggio, con l'intento di addivenire ad una chiarificazione che consentisse all'Amministrazione di dare inizio ad una concreta attività, non avevano esito.

Il prefetto, allora, attesa la perdurante stasi dell'Amministrazione che, nelle more della ricerca di una stabile maggioranza, aveva trascurato numerosi ed essenziali adempimenti, con grave pregiudizio per gli interessi del civico ente, disponeva — con decreto del 15 maggio 1965, fatto notificare a tutti i consiglieri — la convocazione d'ufficio del Consiglio comunale per deliberare in merito alle dimissioni del sindaco e dei predetti assessori, all'elezione dei sostituti, all'approvazione del bilancio e ad altri provvedimenti di carattere obbligatorio, con espressa comminatoria, in difetto, della sanzione prevista dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

In esecuzione di detto decreto, il Consiglio si riuniva il 22 maggio 1965, presenti ventuno consiglieri, e prendeva atto delle dimissioni del sindaco, constatata, poi, l'impossibilità di procedere alla elezione del nuovo sindaco; data la mancanza del numero legale all'uopo richiesto in prima convocazione, prendeva atto delle dimissioni degli assessori e provvedeva a sostituirli. La seduta veniva, quindi, sciolta senza che venissero presi in esame gli altri argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio, comunque, veniva riconvocato per il 29 maggio seguente, ma la seduta risultava del tutto infruttuosa.

Infatti, dopo una lunga discussione che metteva in evidenza l'impossibilità di costituire una qualsiasi maggioranza su cui la Giunta eletta potesse fare affidamento, otto consiglieri sui ventuno presenti abbandonavano l'aula facendo così venir meno il numero legale per l'elezione del sindaco.

La seduta si scioglieva, quindi, senza che fosse stato adottato alcun concreto provvedimento e, in conseguenza, la nuova Giunta non era in grado di iniziare la sua attività in quanto, a causa della mancata elezione del sindaco, non poteva essa funzionare sotto la presidenza dell'assessore anziano, legittimato a supplirlo solo in caso di temporaneo impedimento e non di vacanza della carica.

Il prefetto, pertanto — considerato che il Consiglio comunale di Ascoli Piceno si è dimostrato assolutamente incapace di esprimere una efficiente Amministrazione, reiteratamente omettendo di provvedere, sebbene espressamente diffidato, ad essenziali adempimenti di legge, quali la surrogazione del sindaco dimissionario e l'approvazione del bilancio — ha proposto lo scioglimento del Consiglio stesso, a norma del citato art. 323, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del predetto Consiglio comunale in ordine a precisi obblighi prescritti dalla legge si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del Comune — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 23 giugno 1965.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Ascoli Piceno, ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del dott. Filippo Culcasi, vice prefetto.

Roma, addì 10 luglio 1965

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il Consiglio comunale di Ascoli Piceno si è dimostrato assolutamente incapace di esprimere un'efficiente Amministrazione, reiteratamente omettendo di provvedere, sebbene espressamente diffidato, in ordine ad essenziali adempimenti di legge, quali la surrogazione del sindaco dimissionario e l'approvazione del bilancio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 23 giugno 1965;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ascoli Piceno è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Filippo Culcasi, vice prefetto, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1965

SARAGAT

TAVIANI

(5133)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1965.

Nomina del delegato presidenziale della Commissione speciale per la tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 5 e 6 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, che determinano la composizione della Commissione speciale per la formazione e la tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1963, numero 415677, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1964, che detta norme per la tenuta degli albi anzidetti;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1963, numero 414733, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1964, registro n. 16 Finanze, foglio n. 66, col quale è stata costituita la Commissione speciale per la tenuta degli albi anzidetti;

Vista la determinazione del direttore generale delle imposte dirette, in data 15 maggio 1965, n. 404963, con la quale, in applicazione dell'art. 5, n. 1, del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, delega l'ispettore generale dott. Guido Simoncini a sostituirlo nelle funzioni di presidente in caso di assenza o di impedimento;

Ritenuto che occorre opportunamente integrare il decreto ministeriale 9 novembre 1963, n. 414733, relativo alla costituzione della Commissione anzidetta;

Decreta:

Articolo unico.

All'art. 1 del decreto ministeriale 9 novembre 1963, n. 414733, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« In caso di impedimento o di assenza del dott. Benedetto Bernardinetti, direttore generale delle imposte dirette, le funzioni di presidente saranno assunte dall'ispettore generale del Ministero delle finanze, dottor Guido Simoncini, ai sensi del citato art. 5, n. 1, del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, giusta delega in data 15 maggio 1965, n. 404963 ».

Roma, addì 18 maggio 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1965
Registro n. 24 Finanze, foglio n. 134

(5236)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1965.
Istituzione di una Agenzia consolare in Wollongong (Australia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9 Esteri, foglio n. 206, e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita in Wollongong (Australia) una Agenzia consolare alle dipendenze del Consolato generale in Sydney.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 maggio 1965

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1965
Registro n. 235, foglio n. 359

(5019)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1965.
Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Palermo-Punta Raisi.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;
Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente la modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e la istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;
Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione di atterraggio sull'aeroporto civile di Palermo-Punta Raisi;

Decreta:

Articolo unico.

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto aperto al traffico aereo commerciale internazionale di Palermo-Punta Raisi, come segue:

coordinate geografiche: latitudine 38° 10' 52" nord; longitudine 13° 06' 08" est;

direzione di atterraggio 069° - 249°
lunghezza pista principale metri 3000;

direzione di atterraggio 069° - 249°
lunghezza pista sussidiaria metri 2680;

direzione di atterraggio 026° - 206°
lunghezza pista trasversale metri 2150;

livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterragio:

a) pista principale: est mt. 12,95 - ovest mt. 9,70;
b) pista sussidiaria: est mt. 1481 - ovest mt. 9,20;
c) pista trasversale: sud mt. 15,50 - nord mt. 9,06.

L'aeroporto è aperto al traffico strumentale e al volo notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1965

Il Ministro: JERVOLINO

(5220)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1965.
Sostituzione di un membro della Commissione per l'esame dei ricorsi contro l'applicazione della tariffa dei premi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 49, comma terzo, del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato dall'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, che prevede la costituzione della Commissione per l'esame dei ricorsi contro l'applicazione della tariffa dei premi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1954, con il quale sono nominati i componenti della Commissione di cui sopra;
Vista la nota n. 4093 dell'8 giugno 1965, con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori ha chiesto la sostituzione in seno alla Commissione suddetta del rag. Filippo Tealdi, dimissionario, con il sig. Ennio Grasso;
Considerata la necessità di procedere alla sostituzione predetta;

Decreta:

Il sig. Ennio Grasso è chiamato a far parte della Commissione per l'esame dei ricorsi contro l'applicazione della tariffa dei premi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in sostituzione del rag. Filippo Tealdi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(5232)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1965.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Fondazione per la sperimentazione agraria e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 15 agosto 1924, n. 1499, con il quale è stata istituita la Fondazione per la sperimentazione agraria;
Visto il regio decreto 19 febbraio 1934, n. 322, con cui sono state disposte modifiche al decreto sopraindi-

cato, in particolare per quanto concerne la composizione del Consiglio di amministrazione della Fondazione;

Considerato che, per effetto della attuale regolamentazione la carica di presidente del Consiglio d'amministrazione è attribuita al direttore generale della Produzione agricola;

Rilevato che, sempre a norma della vigente statuizione, la vigilanza sull'Ente spetta al Ministero della agricoltura e foreste e che, in relazione alla competenza nella specifica materia, la vigilanza è in concreto esercitata dalla stessa Direzione generale della produzione agricola;

Constatato che il suesposto stato di cose, conseguente all'attuale disciplina normativa, determina situazioni di sostanziale incompatibilità tra le funzioni di presidente dell'Ente e quelle di funzionario dello Stato preposto alla Direzione generale che svolge i compiti di vigilanza sull'Ente stesso;

Considerato che lo stesso direttore generale della Produzione agricola ha fatto rilevare la predetta sostanziale incompatibilità;

Ritenuto, pertanto, che si rende necessario provvedere allo scioglimento del detto organo amministrativo dell'Ente del quale, peraltro, è in corso la procedura per la soppressione a norma della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio d'amministrazione della Fondazione per la sperimentazione agraria è sciolto.

Art. 2.

L'Ente sino alla data di emanazione del provvedimento di liquidazione, a norma della sopracitata legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sarà retto da un commissario straordinario.

Art. 3.

Il dott. Mario Cardillo, ispettore generale del Ministero dell'agricoltura e foreste, è nominato commissario straordinario.

Al commissario sarà corrisposto, a carico dell'Ente durante il periodo di esercizio delle sue funzioni, un emolumento di L. 30.000 mensili.

Roma, addì 20 luglio 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(5279)

ORDINANZA MINISTERIALE 7 luglio 1965.

Revoca dell'ordinanza di sanità n. 8 del 1963, riguardante le misure profilattiche contro il vaiuolo per le provenienze da Katmandù (Nepal).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Considerata l'avvenuta normalizzazione delle condizioni sanitarie della città di Katmandù (Nepal);

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Visto il regolamento di sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636 e successive modifiche;

Vista l'ordinanza di sanità n. 8 del 19 dicembre 1963;

Decreta:

Art. 1.

L'ordinanza di sanità n. 8 del 19 dicembre 1963, concernente l'assoggettamento delle provenienze dalla città di Katmandù (Nepal) alle misure contro il vaiuolo, è revocata.

Art. 2.

Gli uffici dei medici provinciali e gli uffici sanitari di confine sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1965

(5125) p. *Il Ministro*: VOLPE

ORDINANZA DI SANITA' n. 4 del 5 agosto 1965.

Provenienze aeree da Mazar-i-Sharif (Afganistan).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la dichiarazione ufficiale di epidemia di colera esistente nella circoscrizione di Mazar i Sharif (Afganistan);

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Vista la legge 31 marzo 1958, n. 296;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze aeree da Mazar-i-Sharif (Afganistan) sono sottoposte con decorrenza immediata alle misure quarantenarie contro il colera previste dal Regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli Uffici dei medici provinciali e gli Uffici sanitari di confine sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1965

(6027) p. *Il Ministro*: VOLPE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Elenco delle ditte autorizzate alla fabbricazione ed all'impiego di prodotti sottoposti alle disposizioni di legge sugli stupefacenti, da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041

N. d'ord	DITTA	SEDE	SOSTANZE AUTORIZZATE	Decreto n. 20500	Scadenze
			A) DITTE AUTORIZZATE ALLA FABBRICAZIONE		
1	S.i.f.a.c.	Milano	Alcaloidi dell'oppio e laudano	F/1	31-12-1966
2	S.a.l.a.r.s. - S.p.A.	Camerlata (Como)	Oppio officinale; alcaloidi dell'oppio	F/3	31-12-1966
3	Carlo Erba S.p.A.	Milano	Alcaloidi dell'oppio; oppio polvere; petidina, properidina, metadone e loro sali	F/5	31-12-1966
4	Maggioni e C.	Milano	Petidina e suoi sali	F/6	31-12-1966
5	Istituto Lusofarmaco	Milano	Destromoramide e suoi sali	F/719	12- 5-1967
6	Farmaceutici Italia	Torino	Petidina e suoi sali	F/621	25- 2-1967
7	S.i.r.c.a.i.	Milano	Alcaloidi dell'oppio; oppio polvere	F/12	31-12-1966
8	Tosi	Milano	Metadone cloridrato	F/624	2- 6-1967
			B) DITTE AUTORIZZATE ALL'IMPIEGO		
1	Fulton	Alessandria	Etilmorfina e suoi sali	C. I/784	21- 7-1967
2	Lab. Chim. Farm. Lagorio	Bosco marengo (Alessandria)	Codeina e suoi sali	C. I/69	31-12-1966
3	A.c.r.a.f.	Ancona	Oppio grezzo e off.; morfina, codeina, etilmorfina, cocaina e loro sali	C. I/733	13- 7-1967
4	Russi e C.	Ancona	Oppio polvere; morfina, codeina, etilmorfina, cocaina e loro sali	C. I/122	31-12-1966
5	Salfa	Ancona	Codeina, etilmorfina, loro sali	C. I/275	5- 3-1966
6	Valori	Grottarolina (Ascoli Piceno)	Laudano	I/683	11- 5-1967
7	Ist. Farm. Pugliese (già De Simone)	Bari	Codeina, etilmorfina, loro sali	I/264	26- 2-1966
8	Ifarco	Bari	Morfina, codeina, etilmorfina, loro sali	I/335	24- 6-1966
9	Capurso Farmaceutici	Bari	Codeina e suoi sali	I/315	28- 4-1967
10	I.e.m.a.	Ranica (Bergamo)	Oppio polvere; codeina e suoi sali	C. I/42	18- 3-1967
11	Lab. Farmacol. S.a.l.f.	Bergamo	Codeina, etilmorfina, morfina e loro sali	C. I/24	31-12-1966
12	Biochimici Alfa	Bologna	Oppio polvere; codeina, etilmorfina e loro sali	C. I/52	31-12-1963
13	Buton Gio e C.	Bologna	Coca foglie	C. I/125	31-12 1966
14	Farmac. - Farmaceutici Medicazione Art. Chir.	Bologna	Oppio grezzo e polvere; morfina, cocaina, codeina e loro sali, laudano ed estratti	C. I/10	31-12 1966
15	Farmaceutici Remedia	Bologna	Etilmorfina e suoi sali	C. I/228	20- 4-1968
16	Fa. Bo. - Farmindustria Bologna	Bologna	Codeina, etilmorfina e loro sali	C. I/787	15-11-1965
17	Farmacotecnica Ricci e C.	Bologna	Codeina e suoi sali	C. I/36	31-12 1966
18	Lab. Angelini Mauriziana	Bologna	Morfina, codeina, loro sali	I/756	20- 2-1968
19	Fratelli Toschi e C.	Bologna	Codeina e suoi sali	C. I/68	31-12-1966
20	Fidem	Bologna	Codeina e suoi sali	C. I/681	31-12-1966
21	Ist. Farmacot. Coll.vo Italiano	Bologna	Codeina e suoi sali	I/619	21-10-1967

N. d'ord.	DITTA	SEDE	SOSTANZE AUTORIZZATE	Decreto n. 20580	Scadenza
22	Lab.ri « Zarri »	Bologna	Oppio off.le per laudano; morfina, codeina, cocaina e loro sali	C. I/37	31-12-1966
23	Lab. Chimico Farm.co « S.t.e.r. »	Bologna	Etilmorfina, codeina, morfina, e loro sali; oppio polvere, laudano	C. I/22	31-12-1966
24	Lab. Chim. Farm. dottor Vincenzi dei F.lli Zanotti	Bologna	Morfina e suoi sali	C. I/12	31-12-1966
25	Lab. dott. Morigi e Pasquali	Bologna	Codeina e suoi sali	C. I/243	15- 6-1965
26	Prodotti Specializzati Natali	Bologna	Codeina e suoi sali	C. I/130	11- 5-1967
27	Prodotti Spec. Zanardi .	Bologna	Codeina, etilmorfina, morfina e loro sali; oppio polvere	C. I/644	27- 1-1967
28	Stab. Chim. Farm.co Alberani	Bologna	Etilmorfina e suoi sali; oppio polvere . .	C. I/14	31-12-1966
29	Biosedra	Bologna	Codeina e suoi sali	I/696	16- 1-1967
30	C.o.c.	Bologna	Morfina, codeina, loro sali; oppio polvere .	C. I/35	1- 1-1967
31	Sergio Bettini - Prodotti Ipodermot. e Galenici	Brescia	Codeina, etilmorfina, morfina e loro sali; oppio polvere	C. I/51	31-12-1966
32	I.f.e.	Brescia	Morfina, etilmorfina, codeina, loro sali, oppio polvere	I/337	24- 9-1966
33	« I.g.a.m. » Ind. Galenica Medicinali	Nave (Brescia)	Codeina e suoi sali	C. I/256	22-10-1965
34	Kima Lab. Chim. Farm.	Poncarale (Brescia)	Codeina e suoi sali	I/281	4- 4-1966
35	Bri-Farma	Brindisi	Codeina e suoi sali: oppio polvere; estr. fluido oppio	C. I/74	31-12-1966
36	Istituto Biochimico Sardo	Cagliari	Oppio polvere; codeina, etilmorfina, morfina e loro sali	C. I/39	31-12-1966
37	Soc. Farm. « S.i.g. » -O. Pineider	Cagliari	Codeina e suoi sali	C. I/227	21- 3-1967
38	Zama	Casagiove (Caserta)	Codeina, etilmorfina, loro sali	I/340	20- 3-1967
39	Pierrel	Capua (Caserta)	Codeina folcodina, loro sali	I/795	9-11-1967
40	« S.i.f.i. » - Soc. Ind. Farm. Italiana	Catania	Etilmorfina e suoi sali	C. I/723	12- 9-1967
41	Spadaro-Ventura S. A. .	Catania	Oppio polvere; morfina, codeina, etilmorfina e loro sali	C. I/126	31-12-1966
42	Pharmaca dott. A. Moretti	Ponte Chiasso (Como)	Codeina e suoi sali	C. I/684	7-11-1967
43	S.a.l.a.r.s. - S.p.A. . . .	Camerlata (Como)	Oppio grezzo ed officinale	C. I/54	31-12-1966
44	Stab. C.e.a. - A. Bonomelli	Dolzago (Como)	Codeina e suoi sali	I/036	21- 8-1967
45	Lab. Farm. « Neofil » .	Como	Codeina e suoi sali	C. I/123	31-12-1966
46	Lisapharma	Erba (Como)	Oppio polvere, codeina, etilmorfina . . .	C. I/701	30-10-1967
47	Soc. Ind. Farm. « S.i.c. f.a. »	Ferrara	Codeina e suoi sali	C. I/248	12-12-1965
48	« Eufarma » - S.r.l. . . .	Firenze	Codeina e suoi sali	C. I/40	31-12-1966
49	Fabbr. It. Ritrovati e Affini - F.i.r.m.a.	Firenze	Codeina e suoi sali	C. I/90	5- 5-1967
50	Ist. Chim. Farm. Militare	Firenze	Sostanze in genere	I/217	Scad. indet.
51	Ist. Farm. Falorni . .	Firenze	Petidina cloridrato	C. I/295	18-10-1966
52	Ist. Spec. Terapeutiche .	Firenze	Morfina, codeina e loro sali	C. I/21	31-12-1965
53	Lab. Bioch. Fiorentino .	Firenze	Etilmorfina e suoi sali	C. I/179	27- 6-1966
54	Lab. Chim. Farm. « Satica »	Firenze	Codeina, etilmorfina e loro sali	C. I/16	31-12-1966
55	Banchi e Moggi	Firenze	Oppio polvere, morfina, codeina, loro sali .	I/761	30- 5-1968
56	Lab. Farm. dott. R. Montanelli	Firenze	Codeina, etilmorfina e loro sali	C. I/296	7- 5-1966
57	Manetti L. - H. Roberts .	Firenze	Tebaone, codeina e loro sali	I/631	12-10-1967
58	Menarini	Firenze	Codeina e suoi sali	C. I/663	10-10-1967
59	Molteni L. e C. F.lli Alitti	Firenze	Oppio polvere; morfina, N-ossicodeina, codeina, etilmorfina e loro sali; alcaloidi totali dell'oppio	I/627	1-10-1967

N. d'ord	DITTA	SEDE	SOSTANZE AUTORIZZATE	Decreto n. 20500	Scadenze
60	Off. Chim. Farm.ca Monti	Borgo San Lorenzo (Firenze)	Codeina, etilmorfina, morfina e loro sali .	C. I/188	31-12-1966
61	R.R. Ragionieri	Sesto Fiorentino (Firenze)	Etilmorfina, codeina e loro sali	C. I/164	29- 7-1967
62	S.i.g.e.m. - Lab. Chim. Farm. dott. L. Tognini	Firenze	Codeina e suoi sali	C. I/290	15- 5-1963
63	Spe.m.sa. - Spec. Medic.	Firenze	Metadone cloridrato	C. I/650	1-10-1967
64	Stab. Farm. dott. Carlo Malesci	Firenze	Codeina, etilmorfina, diidrocodeina e loro sali	C. I/102	25- 7-1966
65	Lab. Chim. « Alba » . .	San Severo (Foggia)	Codeina, morfina e loro sali	C. I/105	31-12-1966
66	Del Piano dott. Giuseppe	Rimini (Forlì)	Codeina e suoi sali	C. I/238	15- 6-1965
67	Fa Ro	Rimini (Forlì)	Codeina e suoi sali	I/334	25- 1-1966
68	Concess. Ligure S.A. . .	Genova	Etilmorfina, codeina e loro sali	C. I/688	20-10-1967
69	« Far.Ge. » Farm. Genovesi S.r.l.	Genova	Laudano, codeina, morfina e loro sali . . .	C. I/692	1-10-1967
70	Farmaceutici Bruco . .	Genova	Morfina, codeina, etilmorfina e loro sali .	C. I/63	31-12-1966
71	Farmacia Genovese « Eredi Passalacqua »	Genova	Codeina e suoi sali	C. I/691	1-10-1967
72	Ind. Chim. Biologica . .	Genova	Codeina e suoi sali	C. I/687	1-10-1967
73	Ist. Bioch. Ligure «Ligus»	Genova	Codeina, morfina e loro sali	C. I/18	31-12-1966
74	Ist. Bioch. Naz.le «Savio»	Genova-Nervi	Codeina e suoi sali	C. I/84	31-12-1966
75	Ist. Chim. Fisiol. It. Gani A.	Genova-Sampierdarena	Codeina e suoi sali	C. I/704	30-10-1967
76	Lab. dell'Enclorato Gestione Eugal di B. Galligani	Genova	Codeina e suoi sali	C. I/48	31-12-1966
77	Nuovo Ist. Farm. Ligure	Genova-Sestri	Codeina, etilmorfina, loro sali	I/759	30- 5-1968
78	Lab. Farm. Caranza . .	Genova	Codeina, etilmorfina e loro sali	C. I/665	20- 7-1967
79	Rolla Enrico	Genova (Cornigliano)	Codeina e suoi sali	C. I/299	30- 8-1966
80	Vecchi e Piam	Genova	Codeina, etilmorfina, loro sali	C. I/667	22- 7-1967
81	Zilliken e C.	Genova	Codeina e suoi sali	C. I/685	20- 7-1967
82	Isnardi Pietro	Oneglia (Imperia)	Codeina e suoi sali	C. I/71	31-12-1966
83	Fassi	Vallecrosia (Imperia)	Codeina, etilmorfina, loro sali, oppio polvere	I/717	13-12-1966
84	Lab. Chim. Farm. E. Arnaldi	La Spezia	Codeina, morfina, loro sali	C. I/224	31-12-1966
85	Lab. Biofarmacoterapico	Viareggio (Lucca)	Codeina, morfina e loro sali	C. I/754	30- 4-1968
86	Farm. Drumond . . .	Mantova	Etilmorfina, codeina, loro sali	C. I/17	22- 2-1967
87	Ist. Farm. Virgiliano . .	Mantova	Codeina e suoi sali	I/338	3-12-1966
88	O.p.i.s. - Off. Prep. Iniett. Ster. - Farm. F. Frasti	Messina	Morfina, cocaina, codeina, etilmorfina loro sali; oppio polvere	I/625	31-12-1966
89	Angiolini A. e C. . . .	Milano	Codeina, etilmorfina e loro sali	C. I/83	31-12-1966
90	Araldo Medico - Astital	Milano	Morfina, codeina, etilmorfina e loro sali .	C. I/103	31-12-1966
91	Chemil	Novate Milanese (Milano)	Codeina e suoi sali	C. I/284	3-11-1965
92	Co-Fa - S.p.A.	Milano	Codeina e suoi sali	C. I/257	10- 9-1965
93	Erba Carlo	Milano	Sostanze in genere	C. I/81	31-12-1966
94	Farmac. Italia	Milano	Petidina, codeina e loro sali	C. I/669	28- 8-1967
95	Farmac. Midy	Milano	Codeina e suoi sali	C. I/671	20- 8-1967
96	Farmaco Italiano Padil .	Milano	Codeina e suoi sali	C. I/95	31-12-1966
97	Forno Cesare - Spec. Med	Milano	Codeina e suoi sali	C. I/698	1-10-1967
98	Galli - S.r.l.	Milano	Codeina e suoi sali	C. I/710	30- 9-1967
99	I.c.i.m.	Milano	Codeina e suoi sali	I/288-a	7- 5-1966
100	Bioter	Milano	Codeina e suoi sali	I/272	12- 8-1966
101	Trinum	Milano	Morfina, codeina, loro sali	I/339	3-12-1966
102	Geigy S. A.	Milano	Codeina e suoi sali	C. I/92	31-12-1966
103	Ind. Chim. Bracco . .	Milano	Etilmorfina, ossidocone e loro sali	C. I/8	15- 2-1967

N. d'ord.	DITTA	SEDE	SOSTANZE AUTORIZZATE	Decreto n. 20500	Scadenze
104	Ind. Galenica Italiana « I.g.i. »	Paderno Dugnano (Milano)	Codeina, etilmorfina, morfina, loro sali . .	C. I/748	15- 9-1967
105	Inverni - Della Beffa . .	Milano	Canape ind.; coca foglie; oppio grezzo; papavero caps.; alcaloidi totali dell'oppio; codeina e suoi sali	C. I/55	31-12-1966
106	Ist. De Angeli	Milano	Petidina e suoi sali	C. I/66	31-12-1966
107	Ist. Euchimico	Milano	Codeina, etilmorfina e loro sali	C. I/114	31-12-1963
108	Ist. Farmoch. Filoterapico E.p.o.	Milano	Oppio; coca foglie; canape indiana, capsule di papavero	C. I/714	1-10-1967
109	Ist. Luso Farm. d'Italia	Milano	Destromoramide e suoi sali	C. I/718	12- 5-1967
110	Ist. Franco Tosi . . .	Milano	Etilmorfina e suoi sali; metadone cloridrato	C. I/207	31-12-1966
111	Knoll S.p.A.	Milano	Idrocodone, diidrocodeina, loro sali . . .	C. I/687	1-10-1967
112	Lab. Bioch. dott. Guidi .	Milano	Codeina e suoi sali	C. I/94	31-12-1966
113	Lab. Biot. Milanese Vittorio Selvi e C.	Milano	Oppio polvere; Estr. fl. oppio; codeina fosfato	C. I/23	31-12-1966
114	Lab. Ch. A. Fiorini Successori	Milano	Codeina e suoi sali	C. I/118	31-12-1966
115	Lab. Ch. Farm. Granelli	Milano	Codeina, etilmorfina e loro sali; acaloidi totali dell'oppio	C. I/128	31-12-1966
116	Lab. Chim. Farm. « Nova Argentia »	Gorgonzola (Milano)	Codeina e suoi sali	C. I/70	31-12-1966
117	Lab. Chim. Farm. « Piramidal »	Milano	Codeina e suoi sali	C. I/615	11- 3-1967
118	Lab. Farm. Biol. « Medix »	Milano	Etilmorfina, codeina e loro sali	C. I/50	31-12-1966
119	Lab. Farmac. dott. Medici	Milano	Codeina e suoi sali	C. I/249	25- 1-1967
120	Lab. Farm. Maestretti .	Milano	Codeina, etilmorfina e loro sali	C. I/60	31-12-1966
121	Lab. Farm. Helpid . .	Meda (Milano)	Codeina e suoi sali	C. I/782	10- 1-1968
122	Lab. Farm. « A. Malizia »	Milano	Codeina e suoi sali	C. I/112	31-12-1966
123	Lab. It. « Robin » . . .	Milano	Etilmorfina e suoi sali	C. I/686	1-10-1967
124	Lepetit S.p.A.	Milano	Codeina, etilmorfina e loro sali	C. I/27	31-12-1963
125	« L.i.r.c.a. » - Lab. I'al. Ricerche Chim. e Affini	Milano	Codeina, etilmorfina e loro sali	C. I/11	1- 1-1967
126	Maggioni e C.	Milano	Petidina e suoi sali	C. I/101	31-12-1966
127	Manzoni A., S.p.A. . .	Milano	Codeina, etilmorfina, morfina e loro sali .	C. I/49	31-12-1966
128	« Miba » - Prodotti Ch. Farm.	Milano	Codeina, etilmorfina e loro sali	C. I/711	1-10-1967
129	Montefarmaco	Milano	Codeina, etilmorfina e loro sali	C. I/266	10-10-1965
130	Mugolio di Picollo e C. .	Milano	Codeina, etilmorfina e loro sali	C. I/240	31-12-1966
131	Off. Farm. Lombarde .	Milano	Etilmorfina, codeina, loro sali	I/611	31-12-1966
132	Offiter Lab. Bioch. . .	Milano	Codeina e suoi sali	C. I/135	21- 8-1967
133	Roger Bellon	Milano	Diidrocodeina e suoi sali	I/329	7- 5-1968
134	Valman	Milano	Codeina e suoi sali	I/766	10- 5-1968
135	Borromeo	Milano	Codeina e suoi sali	I/333	4-10-1965
136	Ogna Giovanni e Figli	Milano	Oppio polvere; codeina, etilmorfina, morfina e loro sali; estratti di canape e di oppio	C. I/726	1-10-1967
137	Prodotti Roche . . .	Milano	Alcaloidi totali dell'oppio; levorfanolo, loro sali	C. I/15	31-12-1966
138	Pro.Ter. - S.r.l.	Milano	Codeina e suoi sali	I/305	20- 9-1966
139	Saita A.	Milano	Canape indiana; oppio officinale; codeina e suoi sali	C. I/725	21-10-1967
140	Sarca	Milano	Codeina e suoi sali	I/282-c	15- 6-1966
141	Pantox - Burck	Milano	Codeina, etilmorfina, loro sali	I/341	10- 4-1967
142	« S.a.l.c.i. » - Lab. Chim. Ind.li	Milano	Petidina e suoi sali	C. I/715	1-10-1967
143	Sandoz S.p.A.	Milano	Alcaloidi totali dell'oppio	C. I/673	21-10-1967
144	Sigurtà Farmaceutici .	Milano	Codeina e suoi sali	C. I/645	1-10-1967
145	S.i.m.e.s. - Soc. It. Med. e Sintetici	Milano	Petidina e suoi sali	C. I/31	31-12-1966
146	S.i.s.o.	Milano	Codeina e suoi sali	C. I/241	31-12-1966

N. d'ord.	DITTA	SEDE	SOSTANZE AUTORIZZATE	Decreto n. 20500	Scadenze
147	A. Gabbiani	Milano	Codeina e suoi sali	I/786	14- 6-1967
148	Soc. An. Italiana Bouty .	Milano	Codeina e suoi sali	C. I/61	31-12-1966
149	Soc. An. Cooperat. Farm.	Milano	Codeina, etilmorfina, morfina, cocaina e loro sali; oppio polvere	C. I/713	31-12-1966
150	Soc. It. Prod. Shering	Milano	Codeina e suoi sali	C. I/245	10- 6-1965
151	Stab. Biot. « La Farmochimica »	Milano	Codeina, etilmorfina, metadone e loro sali; tint. tebaica; laudano	C. I/727	1-10-1967
152	Truffini Reggè e C. . .	Milano	Codeina e suoi sali	C. I/703	1-10-1967
153	Zambeletti dott. L. S.p.A.	Milano	Alc. totali oppio; etilmorfina, morfina e loro sali	C. I/195	31-12-1963
154	Polichimica S.a.p. . .	Milano	Codeina e suoi sali; oppio polvere	C. I/712	10- 1-1968
155	Laborat. Farm. Calmante Fort.	Milano	Codeina e suoi sali	I/258	20-10-1965
156	Vitafarm S.r.l.	Milano	Codeina e suoi sali	I/260	27-11-1965
157	Fama - Ist. Chim. Biol. .	Milano	Codeina e suoi sali	C. I/233	4- 4-1966
158	La-Far	Milano	Codeina, etilmorfina, loro sali	I/291	5- 7-1966
159	Farmalabor	Milano	Codeina e suoi sali	I/293	26- 7-1966
160	Washington	Milano	Codeina, etilmorfina, loro sali	I/298	8-10-1966
161	Panther	Milano	Codeina e suoi sali	C. I/294	5-10-1965
162	Wasserman	Milano	Morfina, codeina, etilmorfina, loro sali. Alcaloidi totali dell'oppio ed oppio	I/301	16-11-1966
163	Ist. Chim. Terapico . .	Milano	Codeina e suoi sali	I/792	30- 6-1968
164	Biotrading	Milano	Codeina e suoi sali	I/303	28-11-1966
165	Ist. Bioch. Farmaceutico	Milano	Codeina, etilmorfina, loro sali	I/672	29- 4-1967
166	Rotta	Milano	Codeina e suoi sali	I/689	20- 7-1967
167	Viti	Milano	Oppio polvere, codeina e suoi sali . . .	I/749	11- 1-1968
168	Esseti	Napoli	Codeina e suoi sali	I/721	10-12-1967
169	Cozzolino e Vecchione .	Napoli	Codeina e suoi sali; oppio polvere; morfina e suoi sali	I/623	31-12-1966
170	Ist. Farm. Nazionale .	Napoli	Estratto di oppio	C. I/311	4-10-1966
171	Lancellotti L. e C. . . .	Napoli	Morfina, codeina, loro sali; oppio polvere	C. I/72	31-12-1966
172	Lab. Spec. Farm. Oftal. « Tubi Lux »	Napoli	Etilmorfina e suoi sali	C. I/718	10-10-1967
173	Vaban S.r.l.	Napoli	Morfina, codeina e loro sali; oppio polvere; laudano	C. I/110	31-12-1966
174	Pennino - Lab. Farmac .	Napoli	Codeina e suoi sali	I/278	5- 3-1966
175	Rivetti G. e Figli	Napoli	Codeina, etilmorfina, loro sali	I/279	8- 3-1966
176	Unione Farm. Novarese .	Novara	Codeina, etilmorfina, loro sali	I/302	13-12-1966
177	« Farnova » S.p.A. . . .	Novara	Codeina e suoi sali	C. I/25	31-12-1966
178	A. Tosi Farmaceut. .	Novara	Codeina e suoi sali	C. I,239	15- 2-1966
179	Conforamina	Padova	Codeina, etilmorfina, morfina e loro sali .	I/616	31-10-1967
180	Fidia	Padova	Codeina e suoi sali, estratto fluido di coca	I/67	31-12-1963
181	Ist. Scient. delle Venezie	Padova	Codeina, etilmorfina, loro sali	I/679	3- 6-1967
182	P. Feletti - Spadazzi .	Padova	Codeina e suoi sali	C. I/668	15- 9-1967
183	Omnia	Padova	Codeina e suoi sali	I/610	26- 7-1967
184	Sagone e C.	Palermo	Codeina e suoi sali	I/318	3- 6-1966
185	Scibilia S.p.A.	Palermo	Codeina e suoi sali; oppio polvere	C. I/189	15- 7-1967
186	Erba Carlo	Ozzano Taro (Parma)	Codeina e suoi sali	C. I/86	31-12-1966
187	Ist. Biot. Carlevaro . .	Parma	Codeina, etilmorfina e loro sali	C. I/78	31-12-1966
188	Farmac. Chiesi	Parma	Codeina e suoi sali	C. I/223	31-12-1966
189	Off. Terap. Ital. O.t.i. . .	Parma	Codeina, etilmorfina e loro sali	C. I/643	2-10-1967
190	Prochena	Parma	Etilmorfina e suoi sali	C. I/58	31-12-1966
191	F.e.p.	Parma	Codeina e suoi sali	I/693	31-12-1967
192	Domenico Bonelli . . .	Belgioioso (Pavia)	Codeina e suoi sali, laudano	I/232	30- 5-1968
193	Lab. Farm. S.I.T. . . .	Mede Lomellina (Pavia)	Codeina e suoi sali	C. I/182	12- 5-1967
194	Guieu	Confienza (Pavia)	Ossicodone, morfina, loro sali	I/757	31-12-1966

N. d'ord	DITTA	SEDE	SOSTANZE AUTORIZZATE	Decreto n. 20500	Scadenze
195	« Sparto » Lab. Pr. Farm.	Perugia	Morfina, codeina e loro sali	C. I/7	31-12-1966
196	P. Brilli e Cattarini . .	Pesaro	Oppio officinale; codeina, etilmorfina e loro sali; laudano	C. I/20	22- 2-1967
197	Lab. Bio. Farm. G. Corvi	Piacenza	Codeina, etilmorfina e loro sali	I/618	11- 5-1967
198	Soc. Chim. Emiliana . .	Piacenza	Codeina e suoi sali	I/664	14- 3-1967
199	Farm. Biagini	Pisa	Codeina e suoi sali	C. I/246	21- 7-1965
200	Ist. Bioch. Pisano . . .	Pisa	Codeina e suoi sali	I/612	7-10-1967
201	Ist. Opoterapico Naz.le .	Pisa	Oppio officinale, codeina e suoi sali . . .	C. I/152	31-12-1966
202	Lab. Chim. Biol. - Gentili	Pisa	Codeina, etilmorfina e loro sali	C. I/5	31-12-1966
203	Lab. Chim. Biol. S.t.i.p. di R. Micheletti	Pisa	Codeina, e suoi sali	C. I/639	11- 5-1967
204	Guidotti	Pisa	Codeina e suoi sali	I/783	26- 4-1968
205	Lab. Ch. Farm. C. Conti	Pisa	Morfina, codeina e loro sali	C. I/43	31-12-1966
206	Lab. Chim. Farm. Rossini	Pisa	Codeina e suoi sali	C. I/4	31-12-1966
207	Farm. dott. Luigi Rossi .	Lugo (Ravenna)	Etilmorfina cloridrato	C. I/29	31-12-1966
208	Tedesco Annunziato . .	Reggio Calabria	Estratto fluido coca	I/307	24- 1-1967
209	Farmacie Com. Riunite .	Reggio Emilia	Morfina, codeina, etilmorfina, cocaina, loro sali, oppio, alcal. tot. oppio	I/791	20- 6-1967
210	Lafare	Reggio Emilia	Codeina e suoi sali	I/276	3-12-1966
211	Biomedica Int.le Ist. Ricerche Aff. Biol. . . .	Roma	Codeina e suoi sali	C. I/301	28- 3-1966
212	Consorzio Neot. Naz.le .	Roma	Codeina e suoi sali	C. I/250	15- 7-1965
213	Fabb. Romana Prod. Ch.	Roma	Codeina, fenazocina, folcodina, loro sali .	C. I/706	30-10-1967
214	Galter Farmaceutici . .	Roma	Codeina, etilmorfina e loro sali	C. I/133	31-12-1966
215	Ist. Naz. Prev. Sociale .	Roma	Morfina, codeina, etilmorfina e loro sali . oppio; oppio polvere	I/632	31-12-1966
216	Ist. Sper. Romano S.i.r.	Roma	Codeina, etilmorfina e loro sali	I/689	30-10-1967
217	Lab. Farm. dott. Budin .	Roma	Codeina e suoi sali	C. I/751	27- 4-1968
218	Lab. Farm. Paolini . .	Roma	Codeina e suoi sali	C. I/694	30-10-1967
219	Off. Farm. Tiberina . .	Roma	Codeina, etilmorfina e loro sali . . .	C. I/111	31-12-1966
220	Polifarma S.r.l.	Roma	Codeina e suoi sali	C. I/190	31-10-1966
221	Ravasini e C. S.p.A. . .	Roma	Etilmorfina e suoi sali	C. I/729	5-11-1967
222	Squibb S.p.A.	Roma	Codeina e suoi sali	C. I/705	1-10-1967
223	Stab. Chim. Farm. Mendelejeff	Roma	Petidina cloridrato	C. I/87	31-12-1966
224	Ist. Chim. Intern. Rende	Roma	Etilmorfina e suoi sali	C. I/271	31-12-1966
225	Soc. Iamco Lab. Farmac.	Roma	Etilmorfina e suoi sali	I/274	26- 2-1966
226	Off. Propar. Galenici . .	Roma	Codeina e suoi sali ed oppio polvere; laudano	C. I/287	31-12-1966
227	Farmamerica	Roma	Codeina e suoi sali	I/292	26- 7-1966
228	Moly	Roma	Codeina e suoi sali	I/682	6- 2-1967
229	Pio Ist. Santo Spirtio . .	Roma	Cocaina, morfina, codeina, alcaloidi totali dell'oppio	I/788	15- 5-1968
230	Farm. Ledig	Salerno	Codeina e suoi sali	C. I/38	31-12-1966
231	Ditta Padovani O. . . .	Savona	Codeina e suoi sali	C. I/273	16- 2-1966
232	Ditta Galenica Senese Ducci	Siena	Codeina e suoi sali	C. I/267	14- 1-1966
233	Ripari	Siena	Codeina e suoi sali	I/762	25- 1-1966
234	Farm. Fontana	Terni	Codeina e suoi sali	C. I/184	30-10-1967
235	Alleanza Coop. Torinese	Torino	Codeina, etilmorfina, morfina e loro sali; oppio polv., laudano	C. I/677	1-10-1967
236	Boniscontro e Gazzone Lab. Prod. Farm.	Torino	Codeina e suoi sali	C. I/193	20- 8-1967
237	Chemio-Farm., S.r.l. . .	Torino	Codeina e suoi sali	C. I/641	21- 8-1967
238	C.i.f.a. - Farmaceutici .	Torino	Morfina e suoi sali	C. I/642	22-10-1967
239	Comp. Terap. Nazionale - C.t.n.	Torino	Codeina e suoi sali	C. I/76	31-12-1966
240	Euterapica - S.p.A. . . .	Torino	Codeina, etilmorfina e loro sali	I/289	21- 6-1966
241	Farm. Procemsa	Torino	Oppio polv.; codeina, etilmorfina, morfina e loro sali	I/626	1- 8-1967

N. d'ord.	DITTA	SEDE	SOSTANZE AUTORIZZATE	Decreto n. 20500	Scadenze
242	Taricco	Torino	Codeina e suoi sali	I/680	10- 7-1967
243	Farmac. S.a.b.a.	Torino	Codeina e suoi sali	C. I/59	31-12-1966
244	Foscama - Ind. Farm. It.	Torino	Codeina, etilmorfina e loro sali	C. I/716	20- 1-1968
245	Ist. Profil. e Farm. Candioli e C.	Torino	Codeina e suoi sali; oppio polv.	C. I/89	25- 7-1966
246	Lab. Bioch. Riuniti Borio Farneti	Torino	Codeina e suoi sali	I/638	10-10-1967
247	Lab. Bioc. Terap. Baroni	Torino	Morfina e suoi sali	C. I/651	1-10-1967
248	Lab. Chim. Farm. Tullio Bosio	Torino	Codeina e suoi sali	C. I/637	1-10-1967
249	Lab. Chim. Farm. Peyro	Torino	Codeina e suoi sali	C. I/3	15- 5-1966
250	Lab. Chim. Farm. San Giorgio	Torino	Codeina, etilmorfina e loro sali	C. I/6	31-12-1966
251	Lab. Farm. « Afom » Ant. Farm. Ord. Mauriziano	Torino	Codeina, etilmorfina e loro sali	C. I/155	1-10-1967
252	Perkins Chemical Co. . .	Torino	Codeina e suoi sali	C. I/96	31-12-1966
253	Prod. Spec. dor. Geymonat	Torre Pellice (Torino)	Morfina, codeina, etilmorfina e loro sali; oppio polv.	C. I/75	31-12-1966
254	Soc. It. Prodotti Marxer	Ivrea (Torino)	Codeina e suoi sali	I/622	21- 7-1967
255	Stabilimenti Chim. Riun. Schiapparelli	Torino	Oppio grezzo, alc. tot. oppio; codeina, etilmorfina, morfina e loro sali	I/628	21- 5-1967
256	Vita Farmaceutici . . .	Torino	Codeina, etilmorfina e loro sali	C. I/666	31-12-1966
257	Seafarmaco - Off. Chim. Farmaceutiche	Torino	Codeina, etilmorfina clorid.	C. I/176	21-10-1965
258	Ottolenghi e Restano . .	Torino	Codeina, etilmorfina e loro sali	C. I/690	23-12-1965
259	Beppe Bertagnolli . . .	Trento	Foglie di coca ed estratti codeina e suoi sali; oppio polvere e laudano	I/300	15-11-1966
260	Foletto Angelo . . .	Pieve di Ledro (Trento)	Codeina e suoi sali; oppio polv.; etilmorfina e suoi sali, laudano	C. I/19	31-12-1966
261	Farm. Fanoli	Treviso	Morfina, codeina, etilmorfina, cocaina e loro sali; oppio polvere	C. I/64	31-12-1966
262	Adriafarm - Ind. Farmac. Adriatica	Trieste	Oppio polv.; codeina e suoi sali	C. I/286	21- 6-1966
263	Difer - Lab. Farm. Biol.	Trieste	Oppio polv.; codeina e suoi sali	C. I/755	15- 5-1968
264	Importex - Chim. Farm.	Trieste	Folcodina, codeina e suoi sali	C. I/750	22- 3-1968
265	Ist. Farm. Triestino . .	Trieste	Oppio grezzo e off.; codeina, etilmorfina, morfina, cocaina e loro sali, laudano per estratti, alcaloidi tot. oppio	C. I/28	31-12-1966
266	Buton	Trieste	Foglie di coca	I/702	5-12-1967
267	Lab. Farm. Giacomo Comesatti	Udine	Etilmorfina e suoi sali	C. I/57	13- 9-1966
268	Galenica Udinese . . .	Udine	Codeina, etilmorfina e loro sali	C. I/678	4- 1-1966
269	Fitosintex	Varese	Codeina e suoi sali	I/670	21- 7-1967
270	L.i.v.s.a. - Lab. Italiano Vaillant	Cislago (Varese)	Morfina clorid.; estratto totale oppio; codeina e suoi sali	I/613	31-12-1966
271	Sempio Farmac.	Carnago (Varese)	Codeina e suoi sali	I/765	4- 5-1968
272	Jacopo Monico	Mestre (Venezia)	Alc. totali dell'oppio; codeina, etilmorfina, morfina e loro sali, oppio polvere	C. I/760	31-12-1966
273	Vebi	Spinea (Venezia)	Codeina e suoi sali	I/326	26- 4-1968
274	Fratelli Neri	Isola della Scala (Verona)	Estr. fluido canape indiana; codeina e suoi sali	C. I/2	31-12-1966
275	Lab. Glaxo	Verona	Fenadoxone; codeina e loro sali	I/620	30- 9-1967
276	Spiga	Verona	Codeina e suoi sali	C. I/270	15- 2-1966
277	Distilleria Dell'Olio . .	Asiago (Vicenza)	Estr. fluido coca foglie	I/634	31-12-1965
278	Lab. Farmacisti Veneti (Farve)	Vicenza	Codeina, etilmorfina e loro sali	I/225-*bis*	7- 3-1967
279	Off. Galenica Zeta . . .	Vicenza	Codeina e suoi sali	I/779	15- 1-1968
280	Zambon G. e C.	Vicenza	Etilmorfina, codeina, morfina e loro sali; Oppio polvere, metadone cloridrato	C. I/108	31-12-1966

Elenco delle ditte grossiste autorizzate al commercio di sostanze e preparazioni sottoposte alle disposizioni di legge sugli stupefacenti, da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041

N. d'ord.	DITTA	SEDE	SOSTANZE AUTORIZZATE	Decreto D. 20500/B
1	A.l.f.a.r.	Alessandria	Specialità e galenici	220
2	Borioli e C.	Casale Monferrato (Alessandria)	Specialità medicinali	72
3	La Polifarmaca	Alessandria	Sostanze in genere, specialità galenici	55/*ter*
4	Medicamenti S.r.l.	Acqui Terme (Alessandria)	Specialità e galenici	54/*bis*
5	Pittaluga Michele	Alessandria	Sostanze in genere, specialità, galenici	53-53/*bis*
6	A.c.r.a.f.	Ancona	Sostanze in genere, specialità, galenici	732
7	Rossi Giorgio	Ancona	Tebasolo fiale	238/*bis*
8	Russi e C.	Ancona	Specialità e galenici	228
9	S.a.l.f.a. Biochimici	Ancona	Cocaina, etilmorfina e loro sali, specialità medicinali e preparati galenici	335
10	Labopharma	Ancona	Specialità medicinali e galenici	380
11	Figli di Giuseppe Ferranti	Ancona	Specialità, galenici, codeina, etilmorfina e loro sali	349
12	Hoechst-Emelfa	Ancona	Specialità	743
13	Farmitalia	Ancona	Specialità	780
14	Chifar	Arezzo	Specialità, galenici	255
15	Seppiacci A. e Tiezzi C.	Arezzo	Sostanze in genere; specialità; galenici	319
16	Soc. Farm. Picena	Ascoli Piceno	Sostanze in genere; specialità; galenici	133-133/*bis* 133/*ter*
17	Farmea F.lli Levi	Asti	Specialità, galenici	29
18	Viarengo e C.	Asti	Sostanze in genere; specialità; galenici	296
19	A.c.r.a.f.	Bari	Sostanze in genere; specialità; galenici	764
20	Capurso Farmaceutici	Bari	Sostanze in genere; specialità; galenici	209/*ter*
21	Con-Far Maggi F.	Bari	Specialità medicinali	221
22	Erba Carlo	Bari	Sostanze in genere; specialità; galenici	151/*bis*
23	Fanelli dott. Antonio	Bari	Specialità medicinali	34
24	Farmaceutici Italia	Bari	Mefedina	658
25	Galeno S.r.l.	Bari	Specialità medicinali	315
26	Petruzzi e Pannarale	Bari	Specialità medicinali	17
27	Hoechst-Emelfa	Bari	Specialità	741
28	Zambeletti	Bari	Specialità medicinali	379
29	Manna Federico	Benevento	Specialità; galenici	265
30	Bani e C. S.p.A.	Bergamo	Specialità; galenici	260
31	Co.Ti.Fa.	Bergamo	Sostanze in genere; specialità; galenici	258/*E*
32	La Farmaceutica	Bergamo	Specialità; galenici	259/*bis*
33	F.lli Mologni	Bergamo	Specialità medicinali	257
34	Salf. S.p.A.	Bergamo	Specialità; galenici	256
35	Battistini G. e C.	Bologna	Sostanze in genere; specialità; galenici	7-7/*bis*
36	Bertelli e C.	Bologna	Specialità; galenici	13
37	Erba Carlo	Bologna	Sostanze in genere; specialità; galenici	86
38	Fa.r.m.a.c.	Bologna	Oppio; morfina cloridrato; etilmorfina cloridrato; codeina fosfato; codeina cloridrato; cocaina; specialità; galenici	177-177/*bis*
39	Ardea	Bologna	Specialità medicinali	377
40	Farmaceutici Italia	Bologna	Mefedina	652
41	Festi Guido	Bologna	Sostanze in genere; specialità; galenici	23-23/*bis*
42	Labor Zarri	Bologna	Specialità; galenici	156
43	La Depositaria	Bologna	Specialità medicinali	24
44	Zoboli	Bologna	Specialità medicinali	383
45	Mazzalorso S.r.l.	Bologna	Specialità; galenici	648
46	Severino e Varone	Bologna	Specialità	646
47	Spanazzi di C. Barigazzi	Bologna	Specialità; galenici	9
48	Hoechst-Emelfa	Bologna	Specialità	737
49	Cons. Chim. Farm.co	Brescia	Sostanze in genere; specialità; galenici	187/*ter*
50	Ferrari Antonio e C.	Brescia	Specialità e galenici	74/*bis*
51	Soc. Coop. Bresciana	Brescia	Sostanze in genere; specialità; galenici	70/*ter*

N. d'ord.	DITTA	SEDE	SOSTANZE AUTORIZZATE	Decreto D. 20500/B
52	Bri-Farma	Brindisi	Morfina; codeina; etilmorfina e loro sali; oppio polvere; estratti e tintura d'oppio; specialità; galenici	250
53	Farmitalia	Cagliari	Specialità medicinali	700
54	Agus e Nuti . .	Cagliari	Sostanze in genere; specialità; galenici . . .	167-157/*bis*
55	Continental Med . .	Cagliari	Specialità medicinali	122
56	Erba Carlo . . .	Cagliari	Sostanze in genere; specialità; galenici . . .	88/*ter*
57	Masia Francesco . . .	Cagliari	Specialità medicinali	121/*bis*
58	Saima . .	Cagliari	Specialità e galenici	790
59	Hoechst-Emelfa .	Cagliari	Specialità	740
60	Rossi e Limone	Caserta	Specialità; galenici	143 *d*
61	Barbagallo Scandurra	Catania	Sostanze in genere; specialità; galenici	119 *c*
62	Cucè Nunzio .	Catania	Specialità medicinali . . .	266/*bis*
63	Farmaceutici Italia	Catania	Mefedina	656
64	Gorgone Farmaceutici .	Catania	Specialità medicinali	251/*ter*
65	Molina dott. Mario .	Catania	Specialità Roche	300
66	Manetti e Roberts . .	Catania	Specialità medicinali . . .	152
67	Spadaro e Ventura .	Catania	Sostanze in genere; specialità; galenici	30-30/*bis*
68	Hoechst-Emelfa	Catania	Specialità medicinali	742
69	Chim. Farm.ca Proto .	Nicotera (Catanzaro)	Specialità; galenici	283
70	De Vennera Antonio . .	Crotone (Catanzaro)	Specialità; galenici	305
71	Pharmaca S.p.A. . . .	Como	Sostanze in genere; specialità; galenici . . .	303
72	Pharmaca S.p.A. . . .	Lecco (Como)	Sostanze in genere; specialità; galenici . . .	304
73	Salars	Camerlata (Como)	Sostanze in genere; oppio grezzo	323
74	Spefarma . .	Como	Specialità; galenici	125
75	Jorio Arturo	Cosenza	Specialità; galenici	313
76	Az. Farm.ca Municipalizzata	Cremona	Specialità; galenici	65
77	Farmac. Cremonese . .	Cremona	Specialità; galenici . . .	107
78	Farmea F.lli Levi . .	Alba (Cuneo)	Sostanze in genere; specialità; galenici . . .	28-28/*bis*
79	Unifarma	Fossano (Cuneo)	Specialità medicinali	38
80	Farmochimica Ferrarese	Ferrara	Specialità; galenici	45/*bis*
81	Gavazzoni Giuseppe	Ferrara	Specialità medicinali	46
82	Rossi dott. Carlo	Ferrara	Specialità medicinali	14
83	Istituto Farmaceutico Militare	Firenze	Sostanze, preparati galenici	tempo indet.
84	Corradini M. Luisa . .	Firenze	Specialità medicinali	131/*bis*
85	Donzelli e Fornasari . .	Firenze	Specialità; galenici	140
86	Erba Carlo . . .	Firenze	Sostanze in genere; specialità; galenici . .	649
87	Farmaceutici Italia . . .	Firenze	Mefedina	659
88	Farmingrosso S.r.l. . .	Firenze	Specialità; galenici . .	31
89	Gomez Egisto . .	Firenze	Oppio polvere; codeina, etilmorfina, morfina e loro sali, specialità; galenici	153-15[illegible]/*bis*
90	Ist. Spec. Terapeutiche	Firenze	Specialità	391
91	La Farmaceutica Fiorentina	Firenze	Sostanze in genere; specialità; galenici	785
92	S.a.s.m.	Firenze	Specialità medicinali	97/*bis*
93	Morelli e Camassei . .	Firenze	Sostanze in genere; specialità; galenici	158-158/*bis*
94	Un. Farmacisti Toscani	Firenze	Specialità; galenici	130
95	Hoechst-Emelfa	Firenze	Specialità	7[illegible]5
96	Sanitas di L. Tisi . .	Forlì	Sostanze in genere; specialità; galenici	81 *e*
97	Farmaceutica Forlivese .	Forlì	Specialità; galenici	137
98	La Farmaceutica . . .	Cesena (Forlì)	Specialità medicinali	82/*bis*
99	Propharma	Forlì	Sostanze in genere; specialità; galenici	303
100	Sanitas Cofari	Rimini (Forlì)	Specialità; galenici	82-82/*bis*
101	Spemital	Frosinone	Specialità; galenici; sostanze in genere . . .	302 *d*
102	Altieri Fiorenzo . . .	Genova	Specialità; galenici	115/*bis*
103	Farmaceutici Italia . .	Genova	Mefedina	662
104	Caligiuri M. Alberto . .	Genova	Narcolo	331

N. d'ord.	DITTA	SEDE	SOSTANZE AUTORIZZATE	Decreto D. 20560/B
105	Chemios	Genova	Sostanze in genere; specialità; galenici	58-58/*bis*
106	Comp. Farm. R. Negri	Genova	Sostanze in genere; specialità; galenici	202-202/*bis*
107	Farge S.r.l.	Genova	Specialità; galenici	341/*bis*
108	Farmaceutica Pescetto	Genova	Specialità; galenici	172/*bis*
109	C.D.M.	Genova	Specialità; galenici, sostanze	117/*ter*
110	So.co.ma.	Genova	Specialità medicinali	59
111	Salvo	Genova	Specialità medicinali	378
112	Trepharma	San Remo (Imperia)	Specialità medicinali	375
113	Cons. Prov. Prod. Farm. Rolla	La Spezia	Sostanze in genere; specialità; galenici	337
114	Soc. Leccese Prod. Med.ci	Lecce	Specialità; galenici; sostanze	27/*bis*
115	S.i.c.m.a.	Livorno	Specialità medicinali	309
116	Vibra Farm. Livornese	Livorno	Codeina, etilmorfina e loro sali; specialità; galenici	339/*bis*
117	Cons. Farm. Lucchese	Lucca	Specialità; galenici	106/*bis*
118	D.i.m.a.	Viareggio (Lucca)	Sostanze in genere; specialità; galenici	61-61/*bis*
119	Farmacisti Associati	Lucca	Specialità medicinali	105
120	Fatircima S.r.l.	Viareggio (Lucca)	Specialità medicinali	60
121	Farm. Maceratese	Macerata	Specialità; galenici	100
122	Amprica S.p.A.	Mantova	Specialità; galenici	48
123	Taddei e Figli	Mantova	Sostanze in genere; specialità; galenici	67-67/*bis*
124	Deposito Farmaceutico	Mantova	Sostanze in genere; specialità medicinali	372
125	Farmaceutica Apuana	Massa Carrara	Specialità; galenici	676
126	Abate e Figli	Messina	Specialità; galenici	239
127	S.i.c.e.a.	Messina	Specialità; galenici	243
128	Acfa	Milano	Specialità e galenici	286 *a*
129	Araldo Medico	Milano	Specialità	647
130	Bracco	Milano	Ossicodone, codeina, loro sali; specialità; galenici	758
131	Branchizio	Milano	Specialità	392
132	Ciba Industria Chimica	Milano	Cliradon	330
133	Comifar	Milano	Sostanze in genere, specialità; galenici	245-245/*bis*
134	Coop. Farmaceutica	Milano	Sostanze in genere; specialità; galenici	168/*ter*
135	Hoechst-Emelfa (deposito centrale)	Milano	Specialità	747
136	Erba Carlo	Milano (via Imbonati, 24)	Sostanze in genere	342-*ter*
137	Erba Carlo	Milano (via Imbonati, 16)	Sostanze in geere; specialità e galenici	87/*bis*
138	Far.mi Farm. Milan.	Milano	Specialità medicinali	284
139	Farmaceutici Italia	Milano	Mefedina	657
140	Farmacosmici	Milano	Physeptone	113 *e*
141	Knoll	Milano	Specialità medicinali	340
142	E. Granelli	Milano	Specialità; galenici	150/*ter*
143	A. Gabbiani	Milano	Sostanze in genere; specialità; galenici	159
144	Manetti e Roberts	Milano	Acedicon	141/*bis*
145	Manzoni A.	Milano	Sostanze in genere; specialità	155/*ter*
146	Nova Pharmaca	Milano	Sostanze in genere; specialità; galenici	112-112/*bis*
147	Prod. Terap. Lombardi	Milano	Tebasolo fiale	298/*bis*
148	Saita A.	Milano	Specialità; galenici	160
149	Sanitas	Milano	Specialità; galenici	288
150	Savim	Milano	Sostanze in genere; galenici	278
151	Siciliano Nestore	Milano	Specialità; galenici	293-293/*bis*
152	S.i.f.a.c.	Milano	Sostanze in genere; galenici	322
153	S.i.m.e.s.	Milano	Sostanze in genere	325
154	Sircai	Milano	Sostanze in genere	324
155	Zambon e C.	Milano	Specialità; galenici	280 *d*
156	Farmaceutici Italia	Milano (via Bezzi, 24)	Petidina e suoi sali, specialità; galenici	661
157	Hoechst-Emelfa (filiale)	Milano	Specialità	746
158	Guieu	Milano	Sostanze in genere	752
159	Cons. Chim. Farmaceutico	Modena	Sostanze in genere; specialità; galenici	630

N. d'ord.	DITTA	SEDE	SOSTANZE AUTORIZZATE	Decreto D. 20500/B
160	Farmaceutica Modenese .	Modena	Specialità; galenici	210
161	Ciba	Napoli	Cliradon	11 *d*
162	Cicciotti	Napoli	Specialità; galenici	224
163	Erba Carlo	Napoli	Sostanze in genere; specialità; galenici	216/*bis*
164	Farmaceutici Italia . .	Napoli	Mefedina	655
165	Figli di L. Orlandi . . .	Napoli	Specialità medicinali	226
166	Lancellotti D. e C. . . .	Napoli	Sostanze in genere; specialità; galenici	227
167	Manetti e Roberts . . .	Napoli	Specialità medicinali	157/*bis*
168	Tiosana	Napoli	Specialità medicinali	235
169	Tura Vittorio	Napoli	Tebasolo fiale	222
170	Prodotti Roche	Napoli	Limitatamente prodotti Roche	334/*ter*
171	Hoechst-Emelfa	Napoli	Specialità	739
172	La Chimica	Novara	Specialità; galenici	127
173	Unione Farm. Novarese .	Novara	Sostanze; specialità; galenici	126 *d*
174	Buffo Fortunato . . .	Padova	Specialità medicinali	75
175	Ceppellini Carlo . .	Padova	Specialità medicinali	335
176	Consorzio Farm. Veneto .	Padova	Codeina, etilmorfina e loro sali; specialità; galenici	71 *c*
177	Pampo	Padova	Specialità medicinali	388 *d*
178	Erba Carlo	Padova	Sostanze in genere; specialità; galenici	171/*bis*
179	Farmaceutici Italia . .	Padova	Mefedina	654
180	Feletti Spadazzi	Padova	Specialità; galenici	41/*bis*
181	Manetti e Roberts . . .	Padova	Acedicon	617
182	Hoechst-Emelfa	Padova	Specialità	738
183	Erba Carlo	Palermo	Sostanze in genere; specialità; galenici	89/*bis*
184	Riccobono Carmelo . .	Palermo	Sostanze in genere; specialità; galenici	242/*ter*
185	Saladino Bianca Ada . .	Palermo	Specialità; galenici	276/*bis*
186	Salerno Lo Verde . . .	Palermo	Specialità; galenici	310
187	Farmaceutica Emiliana .	Parma	Sostanze in genere; specialità; galenici	101-101/*bis*
188	Farmaceutica Fidentina	Fidenza (Parma)	Specialità; galenici	132/*bis*
189	Frame	Parma	Specialità; galenici	191
190	Medea . . .	Parma	Specialità medicinali	102
191	Farm. Coop. Pavese . .	Pavia	Sostanze in genere; specialità; galenici	43-43/*bis*
192	C.i.m. . .	Perugia	Specialità; galenici	39 *b*
193	Ferruzzi T. (Eredi) . . .	Perugia	Specialità; galenici	287
194	Levi Maria Benvenuta .	Perugia	Specialità; galenici	290
195	Farmaceutica Brilli Cattarini	Pesaro	Sostanze in genere; specialità; galenici	80-80/*bis*
196	Farm. Aterni-Fater . . .	Pescara	Oppio off.le; codeina, etilmorfina e loro sali; specialità; galenici, morfina, cocaina, loro sali	730
197	A.c.e.f.	Fiorenzuola d'Adda (Piacenza)	Sostanze in genere; specialità; galenici	63-63/*bis*
198	Rebecchi Emilio	Piacenza	Specialità; galenici	62
199	S.a.c.f.a.	Piacenza	Specialità; galenici	44
200	Safap - Farm.sti Ass.ti .	Piacenza	Specialità; galenici; codeina; etilmorfina e loro sali	103 *d*
201	S.i.c.e.f.	Piacenza	Specialità; galenici	20
202	Di Loreto	Pisa	Specialità; galenici	8
203	Sicma	Pisa	Specialità medicinali	3
204	Farm.ca Pistoiese . . .	Pistoia	Sostanze in genere; specialità; galenici	69-69/*bis*
205	Ghetti Roberto	Faenza (Ravenna)	Specialità; galenici	189 *d*
206	Dep. Farm.co Reggiano .	Correggio (Reggio Emilia)	Specialità; galenici	118/*bis*
207	Re. Med.	Reggio Emilia	Specialità; galenici	114
208	Farmacie Com. Riunite .	Reggio Emilia	Sostanze, specialità, galenici	789
209	Servizio Sanitario Ferrovie dello Stato	Roma	Specialità; galenici	381
210	A.c.r.a.f.	Roma	Sostanze in genere; specialità; galenici	162-162/*bis*
211	Blasi Pasquale	Roma	Specialità; galenici	166
212	Hoechst-Emelfa	Roma	Specialità	736
213	Erba Carlo	Roma	Sostanze in genere; specialità; galenici	217-217/*bis*

N. d'ord.	DITTA	SEDE	SOSTANZE AUTORIZZATE	Decreto D. 20500/B
214	Farma - Sias	Roma	Specialità; galenici, sostanze	207/*ter*
215	Farmaceutici Italia	Roma	Mefedina	660
216	Farmaceutici Paolini	Roma	Specialità medicinali	231
217	Fossati Luigi	Roma	Specialità; galenici	185
218	Galenitalia	Roma	Sostanze in genere; specialità; galenici	175
219	Haiden S.r.l.	Roma	Palfium	327/*bis*
220	Ist. Naz. Prev. Sociale	Roma	Sostanze in genere; specialità; galenici	731
221	Pighi Medicinali	Roma	Sostanze in genere; specialità; galenici	326
222	Manetti e Roberts	Roma	Acedicon	206/*bis*
223	Manzoni	Roma	Specialità; galenici	212/*bis*
224	Wellcome	Roma (Pomezia)	Specialità	376 *a*
225	Medina	Roma	Sostanze in genere; specialità; galenici	385
226	Melaina	Roma	Specialità	675
227	Minetti Evandro	Roma	Specialità medicinali	164/*bis*
228	Morelli (F.lli)	Roma	Specialità medicinali	185/*ter*
229	Osp. Riuniti S. Spirito	Roma	Morfina clor.; etilmorfina cloridrato; codeina fosfato; cocaina cloridrato; oppio polvere; specialità; galenici	197
230	Prodotti Roche	Roma	Limitatamente specialità Roche	326 *b*
231	Spe. Me.	Roma	Specialità; galenici	176/*bis*
232	Tucci (F.lli)	Roma	Specialità medicinali	174
233	Zambelletti	Roma	Specialità; galenici	218/*bis*
234	Sada - Gavazzoni Marco	Rovigo	Specialità; galenici	261/*bis*
235	Farmas	Salerno	Specialità; galenici	24
236	Farmac. Igea	Salerno	Specialità medicinali	371
237	Farmo - Sarda	Sassari	Sostanze; specialità; galenici	384
238	Azzena Mossa	Sassari	Sostanze in genere; specialità; galenici	195-195/*bis*
239	Cima	Sassari	Sostanze in genere; specialità	201-201/*bis*
240	Boragno A.	Savona	Specialità; galenici	19
241	Facta	Savona	Specialità; galenici	149
242	Farmea	Savona	Specialità; galenici	219
243	Farm.ci Ecchell	Siena	Sostanze in genere; specialità	778
244	Medicinali Parenti	Siena	Sostanze in genere; specialità; galenici	777
245	Farmaceutica Valtellinese	Sondrio	Specialità medicinali	709
246	Faggi Alceiste	Sondrio	Specialità medicinali	191
247	All. Coop. Torinese	Torino	Sostanze in genere; specialità; galenici	161 *d*
248	Bertirotti e C.	Torino	Specialità medicinali	314
249	Bovone Vittorio e C.	Torino	Codeina, etilmorfina e loro sali; morfina clor.; oppio off.; specialità; galenici	136-136/*bis*
250	Farm.ca Pinerolese	Pinerolo (Torino)	Specialità medicinali	57
251	Farmaceutici Italia	Torino	Mefedina	653
252	Farmaceutici Procemsa	Torino	Specialità; galenici	295/*bis*
253	Gay D. e C.	Torino	Specialità; galenici	79
254	Marocco e Gallina	Torino	Acedicon	77/*bis*
255	Nastri di P. Pensa	Torino	Specialità; galenici	78
256	Schiapparelli	Torino	Morfina clor.; codeina, etilmorfina e loro sali; specialità medicinali	76/*bis*
257	Spefar	Torino	Specialità	387
258	Un. Farm. Torinese	Torino	Sostanze in genere; specialità; galenici	246
259	Hoechst-Emelfa	Torino	Specialità	744
260	Ottolenghi e Restano	Torino	Codeina, etilmorfina, loro sali; specialità; galenici a base d'oppio	707
261	Bertagnolli Beppe	Trento	Sostanze in genere; specialità; galenici	316
262	Gallo Lamberto	Trento	Sostanze in genere; specialità; galenici	271-271/*bis*
263	Prando Angelo	Trento	Specialità; galenici	202
264	S.a.i.t. - Sind. Agr. Ind.	Trento	Sostanze in genere; specialità; galenici	724
265	Cons. Farm. Veneto	Treviso	Sostanze in genere; specialità; galenici	51
266	Scoles Carlo	Treviso	Specialità; galenici	52-52/*bis*
267	Soc. Adriatica Medicinali	Treviso	Sostanze, specialità; galenici	50-50/*bis*
268	Importex - Chim. Farm.	Trieste	Ethinine	272/*bis*
269	Un. Farm. del Friuli	Trieste	Specialità; galenici	301

N. d'ord.	DITTA	SEDE	SOSTANZE AUTORIZZATE	Decreto D. 20500/B
270	Asquini dott. Mario . .	Udine	Specialità medicinali	263
271	Rinaldi	Udine	Specialità; galenici	247/*ter*
272	Un. Farmacisti Friuli .	Udine	Sostanze in genere; specialità; galenici	269-269/*bis*
273	Farmaceutica P. Massari	Varese	Specialità; galenici	6
274	Unione Farmacisti Novarese	Busto Arsizio (Varese)	Specialità; galenici, sostanze	794
275	Bimbi Giuseppe	San Donà di Piave (Venezia)	Specialità; galenici	68
276	Cons. Farm.co Veneto .	Venezia	Oppio polv.; laudano; codeina, etilmorfina e loro sali; specialità medicinali	253
277	Jacopo Monico	Venezia	Specialità; galenici	254
278	Ramasco e Figli . . .	Biella (Vercelli)	Sostanze in genere; specialità; galenici	124-124/*bis*
279	Farmoveneta - A. Micheletti	Verona	Sostanze in genere; specialità; galenici	109/*ter*
280	De Stefani Aldo	Verona	Sostanze in genere; specialità; galenici	111-111/*bis*
281	Negri dott. Succ. Martini	Verona	Specialità; galenici	110/*bis*
282	Bergamaschi Giovanni .	Verona	Specialità; galenici, sostanze in genere	856/*bis*
283	Commerciale Farmaceutici	Vicenza	Sostanze, specialità; galenici	874
284	Cremona Mario	Bassano del Grappa (Vicenza)	Specialità; galenici	640
285	Mazzon Amedeo	Bassano del Grappa (Vicenza)	Codeina, etilmorfina, morfina e loro sali; specialità, galenici	208-208/*bis*
286	Castellini e Bazzani . .	Viterbo	Specialità; galenici	95
287	Farmaceutica Viterbese .	Viterbo	Specialità; galenici	232

(3933)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Aquila d'Arroscia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Aquila d'Arroscia (Imperia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5692)

Autorizzazione al comune di Rezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Rezzo (Imperia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5693)

Autorizzazione al comune di San Felice Circeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di San Felice Circeo (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5694)

Autorizzazione al comune di San Martino del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di San Martino del Lago (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5700)

Autorizzazione al comune di Torricella del Pizzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Torricella del Pizzo (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5701)

Autorizzazione al comune di Pescarolo ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Pescarolo ed Uniti (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5698)

Autorizzazione al comune di Marciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Marciana (Livorno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.399.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5695)

Autorizzazione al comune di Grontardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Grontardo (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5696)

Autorizzazione al comune di Malagnino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Malagnino (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5697)

Autorizzazione al comune di Ripalta Arpina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Ripalta Arpina (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.795.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5699)

Autorizzazione al comune di Cerreto Guidi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Cerreto Guidi (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5702)

Autorizzazione al comune di Stimigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Stimigliano (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5703)

Autorizzazione al comune di Salara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Salara (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5704)

Autorizzazione al comune di Marta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Marta (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.114.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5705)

Autorizzazione al comune di Pietramarazzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Pietramarazzi (Alessandria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.075.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5706)

Autorizzazione al comune di Monsampolo del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5707)

Autorizzazione al comune di Luzzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Luzzana (Bergamo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5708)

Autorizzazione al comune di Capralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Capralba (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5709)

Autorizzazione al comune di Cella Dati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune dil Cella Dati (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5710)

Autorizzazione al comune di Lizzanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Lizzanello (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.664.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5711)

Autorizzazione al comune di Carinaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1965, il comune di Carinaro (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.059.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5712)

Autorizzazione al comune di Maglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1965, il comune di Maglie (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.034.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5713)

Autorizzazione al comune di Campolattaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, il comune di Campolattaro (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.842.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5714)

Autorizzazione al comune di Castel di Sasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, il comune di Castel di Sassa (Casterta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.122.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5715)

Autorizzazione al comune di Pietravairano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, il comune di Pietravairano (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.476.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5716)

Autorizzazione al comune di Roccaromana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, il comune di Roccaromana (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.444.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5717)

Autorizzazione al comune di Rocchetta e Croce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, il comune di Rocchetta e Croce (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.929.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5718)

Autorizzazione al comune di San Marcellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, il comune di San Mercellino (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.328.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5719)

Autorizzazione al comune di San Pietro Infine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, il comune di San Pietro Infine (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.900.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5720)

Autorizzazione al comune di Acquarica del Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, il comune di Acquarica del Capo (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5721)

Autorizzazione al comune di Alliste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, il comune di Alliste (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.969.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5722)

Autorizzazione al comune di Vitulazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, il comune di Vitulazio (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.885.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5723)

Autorizzazione al comune di Andrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, il comune di Andrano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.978.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5724)

Autorizzazione al comune di Calimera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, il comune di Calimera (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.832.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5725)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Gestione commissariale della Stazione di patologia vegetale di Roma e nomina del commissario straordinario

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1965, registro n. 10 Agricoltura e foreste, foglio n. 319, l'amministrazione straordinaria della Stazione patologia vegetale di Roma è affidata a un commissario straordinario nella persona del dott. Domenico Pica, che durerà in carica sino alla nomina del direttore titolare della Stazione stessa.

(5377)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di « Analisi matematica » presso la Facoltà di ingegneria nella Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria nell'Università di Padova, è vacante la seconda cattedra di « Analisi matematica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6026)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 154

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 agosto 1965

1 Dollaro USA	624,722
1 Dollaro canadese	579,25
1 Franco svizzero	144,765
1 Corona danese	90,02
1 Corona norvegese	87,345
1 Corona svedese	120,76
1 Fiorino olandese	173,715
1 Franco belga	12,587
1 Franco francese	127,467
1 Lira sterlina	1743,525
1 Marco germanico	155,705
1 Scellino austriaco	24,209
1 Escudo Port.	21,75

N. 155

Cambi medi del 17 agosto 1965

1 Dollaro USA	624,732
1 Dollaro canadese	579,60
1 Franco svizzero	144,747
1 Corona danese	89,987
1 Corona norvegese	87,355
1 Corona svedese	120,745
1 Fiorino olandese	173,665
1 Franco belga	12,587
1 Franco francese	127,457
1 Lira sterlina	1743,35
1 Marco germanico	155,66
1 Scellino austriaco	24,21
1 Escudo Port.	21,751

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione artistica nel Ministero della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduto il decreto ministeriale 1° settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1964, registro n. 168, foglio n. 273, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe (coefficiente 580) per l'istruzione artistica nel Ministero della pubblica istruzione, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento del disegno geometrico prospettiva ed architettura negli istituti di istruzione artistica;

Considerato che detto posto di ispettore centrale è tutt'ora disponibile in quanto nessuno degli aventi diritto alla partecipazione al concorso ha presentato domanda di ammissione al concorso stesso;

Ravvisata l'opportunità, per le esigenze dei servizi, di conferire nel più breve tempo, il posto di ispettore in parola;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe (coefficiente 580) per l'istruzione artistica nel Ministero della pubblica istruzione, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento del disegno geometrico, prospettiva ed architettura negli istituti di istruzione artistica.

Art. 2.

Il concorso di cui al precedente articolo è riservato ai direttori e professori ordinari delle Accademie di belle arti, dei Licei artistici e degli Istituti e scuole d'arte, i quali rivestano qualifica non inferiore, per il trattamento economico, a quella di direttore di sezione o, almeno da cinque anni, la qualifica non inferiore, per il trattamento economico, a quella di consigliere di 1ª classe.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 400, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 3ª) entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

A) cognome e nome;

B) la data ed il luogo di nascita;

C) la qualifica rivestita ed il relativo coefficiente di stipendio nonchè la sede di servizio;

D) il proprio domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

E) di non essere stati sottoposti a provvedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati negli articoli 71 e 129

del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nè a procedimento disciplinare o penale.

Art. 5.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) «curriculum» documentato sull'operosità scientifica e culturale, sull'attività e carriera didattica o sull'attività e carriera amministrativa, in cique esemplari;

2) titoli vari o ogni altro documento che il candidato ritenga utile agli effetti del concorso;

3) copia dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio, da rilasciarsi dal competente ufficio del Ministero.

Art. 6.

Entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande stesse e dai documenti di cui all'articolo 5, le eventuali pubblicazioni di qualsiasi genere (scientifico, letterario, storico, artistico, ecc.), in cinque esemplari per ogni pubblicazione, da distribuire in cinque distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse. I cinque plichi saranno chiusi in un unico pacco o cassa.

Sul pacco o sulla cassa con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovranno essere indicati il cognome e nome del candidato e stampigliata la dizione «Concorso per ispettore centrale per l'istruzione artistica».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Art. 7.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande dopo il termine stabilito, nè saranno accettate, dopo il termine suddetto, pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

La data di arrivo delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Non è consentito riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni o ad altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice del concorso di cui all'art. 1 del presente decreto sarà nominata dal Ministro per la pubblica istruzione e composta come segue:

a) tre professori di Università o di Istituti di istruzione universitaria;

b) un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

c) un ispettore centrale di 1ª classe.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice del concorso stabilirà preliminarmente i criteri per la valutazione dei titoli degli aspiranti, con determinazione dei relativi coefficienti da fissare in opportune tabelle.

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalla suddetta Commissione, sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali potranno essere assegnati non più di 65 per i titoli e non più di 35 per il colloquio integrativo.

Art. 10.

Il colloquio integrativo, al quale sono ammessi coloro che nella valutazione dei titoli abbiano riportato almeno 30 punti, verterà sulle funzioni di istituto degli ispettori centrali con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento per il quale il concorso è stato bandito, e deve concorrere, con gli altri elementi di giudizio, ad un'adeguata valutazione della personalità dei candidati ed all'accertamento delle loro attitudini a svolgere funzioni ispettive.

Il colloquio non si intende superato se i concorrenti non abbiano ottenuto la votazione di 28 punti sui 35 a disposizione della Commissione.

Art. 11.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella votazione complessiva costituita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto ottenuto nel colloquio.

In tale graduatoria saranno compresi soltanto gli aspiranti che abbiano raggiunto la votazione minima complessiva di 65 punti su 100 a disposizione della Commissione.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sarà dichiarato vincitore il primo in graduatoria.

Nel caso che il posto messo a concorso con il presente decreto resti scoperto per rinuncia o decadenza del vincitore, si procederà alla nomina di altro candidato idoneo secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 8 del citato testo unico.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 12.

Il concorrente collocato utilmente nella graduatoria generale di merito e dichiarato vincitore o che subentrerà nella nomina al vincitore rinunciatario o dichiarato decaduto dalla nomina stessa, dovrà presentare o far pervenire al Ministero (Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 3ª) entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di cui avrà ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata a norma delle vigenti leggi sul bollo e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dallo ispettorato per l'istruzione artistica, in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento;

B) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 400, da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Il certificato in parola dovrà essere rilasciate in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso per accertare la sua idoneità fisica all'impiego per il quale concorre.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1965
Registro n. 49, *foglio n.* 105

(4836)

MINISTERO DELLA SANITA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trentacinque posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova, nella carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità.

Le prove scritte del concorso per esami a trentacinque posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova nella carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità, indetto con decreto ministeriale 26 gennaio 1965, avranno luogo in Roma, presso il Ministero della sanità, piano terreno, stanza n. 34, nei giorni 21 e 22 settembre 1965, alle ore 9.

(5395)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti di ispettore in prova (coefficiente 402) nel ruolo della carriera direttiva per i Servizi dell'energia nucleare, riservato ai laureati in chimica.

Le prove scritte del concorso per esami a due posti di ispettore in prova (coefficiente 402) nel ruolo della carriera direttiva per i Servizi dell'energia nucleare, riservato ai laureati in chimica, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 10 novembre 1964, avranno luogo in Roma, via Molise, 2, presso il Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale, nei giorni 27, 28, 29 e 30 settembre 1965, con inizio alle ore 8,30.

(5396)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BELLUNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Belluno.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2517 del 30 dicembre 1964, con il quale è stato bandito il concorso a posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1964;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Viste le terne proposte dai Comuni interessati e dall'Ordine dei veterinari della Provincia;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 854;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così costituita:

Presidente:

Formicola dott. Giovanni, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Seren prof. Ennio, ordinario di patologia e clinica medica veterinaria, presso l'Università di Milano;

Bisbocci prof. Giovanni, ordinario di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria, presso l'Università di Torino;

Lucernoni dott. Carlo, veterinario provinciale superiore, dirigente l'Ufficio di Treviso;

Laveder dott. Noè, direttore di sezione del Ministero dell'interno, presso la prefettura di Belluno;

Coselli dott. Raffaello, veterinario condotto.

Segretario:

de Paola dott. Franco, consigliere di 2ª classe, del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della prefettura di Belluno e dei Comuni interessati.

Belluno, addì 1° agosto 1965

Il veterinario provinciale: RONCAROLO

(5560)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.